

avrebbe in questa materia, pregherei la Camera a voler dichiarare d'urgenza questo progetto di legge.

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro di questa presentazione, e, se nessuno si oppone, sarà dichiarato d'urgenza.

(È dichiarato d'urgenza.)

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Discussione dei progetti di legge:

- 1° Cumulo d'impieghi, di pensioni e d'assegnamenti;
- 2° Privativa dei sali e tabacchi.

## TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE MINGHETTI, VICE-PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Avvertenza del presidente sull'ordine del giorno e sull'assenza del guardasigilli — Parlano i deputati Susani, Capone, Salaris, Gadda e Mazza. — Discussione generale del disegno di legge sul cumulo degl'impieghi e delle pensioni — Discorso del deputato D'Ondes-Reggio in opposizione dello schema — Osservazioni dei deputati Michelini e Briganti-Bellini — Risposte del relatore Mazza — Osservazioni in favore dei deputati Castellano, Susani e Minervini — Emendamento del deputato Michelini all'articolo 1, non appoggiato — Emendamento del deputato Fabricatore, oppugnato dai deputati Mazza, relatore, e Capone — Osservazioni dei deputati Castellano, Sanguinetti e Minervini — È ritirato — Emendamenti dei deputati D'Ondes-Reggio, Mancini e Massari — Questioni sull'ordine della discussione — Emendamento del deputato Finzi — Opinioni dei deputati Capone, Sanguinetti e Susani sopra i vari emendamenti.*

La seduta è aperta all'una e tre quarti pomeridiane.

**MISCHI**, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

**GIGLIUCCI**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

7972. Il segretario del gonfaloniere della comunità di Castel del Piano dichiara di aderire all'istanza sporta dal segretario comunale di Siena colla petizione 7822.

7973. Fontana Giuseppe, già verificatore dei pesi e delle misure nella provincia di Garfagnana, domanda la pensione in base delle leggi vigenti.

7974. Macchi dottore Augusto e altri undici cittadini di Lucca chiedono la facoltà di compiere la pratica legale presso quella Corte d'appello.

7975. La Giunta municipale di San Vito in Terra di Otranto fa istanza per la sollecita abolizione delle decime ex-feudali.

7976. Pannozzo Ludovico e Luigi, fratelli, di Campo di Mele, circondario di Gaeta, chiedono di essere indennizzati de' danni sofferti in seguito al passaggio di truppa nelle loro proprietà.

7977. Oliva Lorenzo, esposti i servizi prestati sotto i Governi provvisorii di Lombardia e di Venezia nelle campagne del 1848 e 1849, domanda gli sia riconosciuto il grado di colonnello, e gli venga corrisposta la pensione di riposo equivalente al grado medesimo.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mandoj-Albanese ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

**MANDOJ-ALBANESE.** Prego la Camera di voler accordare l'urgenza alla petizione 7977. La è del veterano delle battaglie della nostra indipendenza, del maggiore in ritiro Lorenzo Oliva, da Napoli, il quale fu soldato nel 1806, veniva nominato capitano nel 1810 e maggiore nel 1820.

In quegli avvenimenti politici, prendendovi grandissima parte, fu rilegato in su di un'isola dal paterno Governo borbonico. Richiamato in attività nel 1838 col grado di capitano e non di maggiore, rimase con quel grado fino al 1848.

In quell'anno egli partiva, facendo parte del benemerito 10° di linea, per i campi lombardi. Si distinse come tutti que' bravi soldati napolitani in quelle battaglie nazionali; egli si contraddistingueva poi alla gloriosa e memorabile giornata di Goito.

Richiamato il 10° di linea dal Borbone, egli, invece di rimpatriare, riabbracciare i suoi cari, seguiva quell'illustre generale di cui non abbastanza abbiamo rimpianta la perdita, cioè il soldato cittadino, Guglielmo Pepe.

Egli, nominato colonnello dal Governo della nobile ed illustre città di Venezia, fu lo strenuo difensore del forte di Malghera, la cui nobile e vigorosa resistenza è già registrata nella storia patria.

Egli veniva anco dal magnanimo Re Carlo Alberto incaricato di nobili missioni. Però dopo la capitolazione della disgraziata e nobilissima Venezia egli veniva messo in aspettativa nell'esercito sardo per riduzione di corpo; quindi veniva poi messo in ritiro; ma non già col grado e stipendio di colonnello, qual era il suo grado in Venezia, bensì col grado e stipendio di semplice maggiore; grado ch'egli aveva fin dal 1810! Egli ora domanda alla giustizia della Camera e del

Governo italiano che, essendo da 42 anni maggiore, dopo aver resi tanti e tanti servigi alla patria, aver tanto sofferto per essa ed essersi immiserito, ecc., vengagli restituito il grado che aveva in Venezia, o per lo meno gli si dia un compenso, un sussidio, un equivalente grado nell'ordine di Savoia, trovandosi egli in istrettissime necessità, infermo da circa due anni, pressochè al termine di sua vita, lasciando la disgraziata sua famiglia senza mezzi di sussistenza.

(È ammessa l'urgenza.)

**INCIDENTE SULL'ORDINE DELLA DISCUSSIONE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno recherebbe la discussione della legge sul cumulo degli impieghi. Ma debbo avvertire la Camera che al Senato è in campo la discussione già cominciata ieri l'altro, continuata ieri, ed oggi recata quasi al suo termine, dell'ordinamento giudiziario in Lombardia; perciò il ministro di grazia e giustizia non è ancora al suo banco. Ma il Senato, sapendo che doveva aver luogo questa discussione nella Camera dei deputati, si è riunito anche un'ora più presto del solito, di modo che è sperabile che fra brevissimo tempo il ministro sarà in quest'aula.

Se intanto la Camera credesse che si dovessero riferire alcune petizioni, si potrebbe attendere a discutere poi dopo il progetto di legge.

**SUSANI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**SUSANI.** Mi pare che la discussione generale potrebbe incominciare; imperocchè tra la proposta della Commissione e quella del Ministero non vi ha sensibile differenza.

**CAPONE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**CAPONE.** È verissimo quello che dice l'onorevole Susani, ma per altra parte non bisogna dimenticare che vi è stata alcuna differenza nel seno medesimo della Commissione.

Su alcuni punti sostanziali si è divisa in maggioranza e minoranza, e su questi punti segnatamente occorre che il ministro si pronunzi.

Quindi non so se convenga cominciare la discussione senza la sua presenza. Egli è questo un dubbio che esprimo alla Camera, ma non le fo una proposta.

**SALARIS.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**SALARIS.** Mi pare che il proposto dubbio debba assolutamente svanire dal confronto del progetto ministeriale con quello della Commissione, di cui ho l'onore di far parte. La maggioranza, anzi dirò tutta la Commissione accettò in massima il progetto del ministro e solo apportò a questo schema di legge alcune modificazioni che non alterano punto l'economia del progetto e che per la maggior parte furono accettate dall'onorevole ministro di grazia e giustizia, che per ben due volte intervenne in seno alla Commissione.

Alla vostra Commissione poi parve necessaria per maggior chiarezza adoperare una diversa redazione; ma la Camera ben vede che questa si ridurrebbe ad una questione di forma e non di sostanza. Altronde io debbo pur dichiarare che il Ministero accettò la redazione della vostra Giunta.

Per questi motivi dunque io credo che nulla osti a che si proceda alla discussione generale dello schema di legge, ed attendere per la discussione degli articoli la presenza del signor ministro.

**GADDA.** Tra l'inconveniente d'incominciare la discus-

sione senza l'intervento del ministro e l'altro di riferire sulle petizioni quando non si trovano iscritte all'ordine del giorno mi pare che sia preferibile la prima alternativa. Le relazioni di petizioni non essendo all'ordine del giorno, s'impedirebbe a quei deputati che desiderano assistere a questa relazione, e che non sono avvertiti, a prendervi parte, com'è loro diritto.

**MAZZA.** Io domanderei al signor presidente se il ministro abbia chiesto di volere essere presente sin dal principio della discussione generale; poichè, se il ministro avesse ciò chiesto, crederei conveniente di non opporsi alla sua domanda. Ma, se il ministro non ne ha fatto richiesta formale, allora io credo che la Camera potrebbe aprire la discussione generale; poichè, quando gli oratori avranno espresso le loro idee intorno al progetto di legge in generale, allora sarà il caso di domandare al ministro se egli intende che la discussione s'intavoli sopra il suo progetto, ovvero sopra quello proposto dalla Commissione, salvo alla Camera il deliberare in caso di divergenza.

**PRESIDENTE.** Il ministro guardasigilli ieri mi fece conoscere che, appena finita la discussione al Senato, sarebbe venuto alla Camera, come quest'oggi mi fece avvertire della riunione anticipata e della speranza che aveva che avrebbe compiuto l'opera sua in quell'aula, in modo da poter essere presente alla discussione della legge; io non mi sono addentrato in altri particolari.

Ad ogni modo io consulterò la Camera su questo punto; e pongo la questione così...

**SALARIS.** Per cambiare l'ordine del giorno occorrerebbe una deliberazione della Camera; ma io farò osservare che questa deliberazione non può essere presa appunto perchè la Camera non è ancora in numero; non resta quindi che seguire l'ordine del giorno.

**CAPONE.** Propongo che si faccia l'appello nominale; così sarà posta in effetto l'osservazione del deputato Salaris.

**PRESIDENTE.** Faremo chiamare i deputati nelle sale vicine, e poi si farà l'appello nominale.

(Il deputato Massari procede all'appello nominale, che è interrotto.)

**DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE SUL CUMULO DEGLI IMPIEGHI E DELLE PENSIONI.**

**PRESIDENTE.** La Camera essendo in numero, e trovandosi già alcuni ministri al loro banco, la discussione generale è aperta sulla proposta di legge sul cumulo degli impieghi, pensioni ed assegnamenti.

La parola è al deputato D'Ondes-Reggio.

**D'ONDES-REGGIO.** Signori, al leggere la relazione della maggioranza della Commissione (imperocchè credo che sappiate tutti che la Commissione non è stata d'accordo in questo progetto di legge) pare che cosa più semplice e agevole non siavi che passare in legge questa proposta. Pure, o signori, se l'argomento si considera a fondo, si vedrà chiaramente che vi sono di tali difficoltà da consigliare il rigetto di questa legge, la quale, nel modo come l'ha proposta la Commissione, invece di recare utile al pubblico servizio, come si suppone, vi recherà gravissimo danno.

Se la proposta versasse soltanto su quel cumulo d'impieghi che importano ingenti somme di 15 o 20,000 franchi, oh! indubitabilmente io non farei alcuna questione, e direi: abbracciamo la proposta com'è stata portata.

Ma qui si tratta, o signori, che il meno che si colpisce

sono costoro, i quali hanno dei pingui stipendi; per contro si colpiscono coloro che ne hanno degli scarsi, si colpisce la povera gente.

Pria di portare questa proposta era d'uopo (e veramente questa si sarebbe potuta lodare quale opera utile allo Stato) di presentare una pianta degl'impieghi che si debbono abolire, poichè il numero loro è una delle piaghe che, come affliggono alcune società d'Europa, così, tra le altre, affliggono enormemente la nostra.

Non serve ad altro, o signori, questo nuovo schema di legge, come ora vi dirò, che a riconoscere e confermare il maledetto dominato della burocrazia, la quale è puntello al concentramento del Governo.

Imperocchè il concentramento, o signori, importa che dovunque si debbono avere delle braccia le quali dipendano dal centro del Governo. Il Governo è un novello Argo che ha bisogno di maggior numero d'occhi di quanti ne aveva il favoloso.

Vediamo, o signori, quali saranno le conseguenze di questa proposta di legge.

La prima conseguenza è quella di aumentare appunto il numero degl'impiegati.

Se attualmente abbiamo 100 mila impiegati, una volta che questa legge passi, ne avremo 120 o 130 mila, tanto più che neppure si vogliono i cumuli degl'impieghi delle provincie e dei comuni, come anche delle Università libere, impieghi che si misero a paro cogl'impieghi del Governo.

Una volta che passi questa legge, o signori, dirò più, una volta che sia messa in discussione, al Ministero verranno per lo meno 200000 petizioni d'individui che vogliono essere tutti impiegati. Di questi 200000 appena se ne potranno soddisfare alcune migliaia; quindi, se mai è stato nel concetto del Governo (ciò che io non voglio supporre) che con questo mezzo si potesse accrescere clientela al suo ordine di cose, si faranno contenti 20000 individui, ma si faranno scontenti 180000, tutti quelli, cioè, i quali non possono ottenere questi nuovi impieghi, e si faranno scontentissimi poi tutti quelli che attualmente accumulano più di un impiego.

Ma quando si tratta di persone che hanno ingenti pensioni, io dico: giustizia si faccia; ma quando si tratta della povera gente, voi non farete che degli scontenti, e, vi dirò, degli scontenti pericolosi, perchè li ridurrete, e con essi le loro famiglie, alla miseria.

Ma vediamo, signori, otterrete voi lo scopo (e qui rammento che si tratta sempre di quegli impieghi che hanno scarso stipendio) che realmente coloro i quali rimangono con un impiego prestino servizio esclusivo allo Stato? Ma niente affatto, signori; se voi volete che alcuno vi serva con cento franchi al mese e non possa aver alcun altro impiego, certamente non eserciterà alcun altro pubblico ufficio, ma costui deve vivere, deve viver egli e la sua famiglia, quindi farà un altro mestiere per provvedere ai suoi bisogni, e probabilmente cercherà di far l'impiegato di qualche ricco negoziante o farà egli stesso qualche commercio, perchè in un modo qualunque bisogna procurarsi del pane; finalmente, quando non possa vivere, farà l'accattone. E se attualmente si deplora la corruzione di bassi impiegati, il che in gran parte dipende dagli scarsi stipendi, d'or innanzi voi accrescerete necessariamente il numero di questi impiegati che hanno bisogno in un modo qualunque di procacciarsi pane per loro e per le loro famiglie, la corruzione accrescerà.

Veggio poi, o signori, una classe privilegiata nella legge, e questa classe privilegiata è quella dei professori, e, a quanto pare, dei professori dell'alto insegnamento.

Signori, io trovo ottimo che i professori non esercitino alcun altro impiego, perchè la coltura d'una scienza richiede così tanto tempo e tanto studio, che veramente non posso persuadermi come colui il quale deve attendere all'alto insegnamento possa esercitare insieme un'altra pubblica e retribuita funzione.

Ma non basta il dire: non si abbia un altro impiego; affinché realmente alcuno attenda a coltivare la scienza che deve insegnare, è d'uopo che sia al medesimo impedito di esercitare qualunque altra professione. Non potete far altra eccezione, se non questa sola per quelle scienze che richiedono un esercizio, voglio dire per quattro o cinque cattedre al più di medicina, per altre tre o quattro di scienze fisico-meccaniche, ma per tutte le altre cattedre delle scienze naturali, ma per tutte le cattedre delle facoltà delle scienze morali, politiche e giuridiche, voi dovete impedire che si vada al foro, che si eserciti altra professione, altrimenti non avrete mai buoni professori, professori che veramente consacrarono tutta la loro vita ad insegnare alla gioventù. Vi sarà qualche rara eccezione, ma noi facciamo le leggi per i casi generali e non per le eccezioni.

Infatti, o signori, noi osserviamo che vi sono nelle varie Università professori di dieci, di quindici, di venti anni, e che pure non hanno mai pubblicato un articolo di giornale; questo è bel frutto del modo onde essi attendono al pubblico insegnamento.

Forse alcuno mi dirà: ma allora voi non avrete valenti professori, perchè un valente professore dandosi al foro e ad altre occupazioni guadagna di più. Signori, io posso dire che ciò non è vero; se quest'argomento fosse vero, allora non potreste avere valenti giureconsulti per magistrati, perchè finalmente un mediocre avvocato guadagna molto più di quanto si dà anche ad un presidente di Corte suprema di giustizia, ma nulladimeno voi avete valenti magistrati, i quali preferiscono la carriera della magistratura onoratissima a quella anche onorata e più lucrosa, ma più travagliata, quale appunto è quella del patrocinio.

Ma, o signori, non avranno gl'insegnanti emolumenti abbondanti in oro ed argento, ma ne avranno di altri, che senza essere d'oro o d'argento, valgono più dell'oro e dell'argento. Vivere la vita nelle alte regioni tranquille e pure della scienza, sollevate sulle lotte di parti, su' meschini interessi; esercitare il proprio pensiero in tutta la sua connaturale libertà, bearsi nella contemplazione del vero, sentire il santo orgoglio d'insegnare il vero ai suoi simili, indirizzare l'incivilimento presente, apparecchiare il futuro, ed essere egli di quella aristocratica repubblica, che, sparsa per l'orbe della terra sin dall'origine, si è costituita da sé medesima, e da sé medesima si rifà, non riceve leggi nè da principi, nè da assemblee, nè da popoli, sdegna tutti come profani; repubblica di tali, che sono i veri perpetui principi del genere umano.

Chi non sente tanta grandezza, non è degno d'insegnare il vero ai suoi simili, nulla ha d'insegnare di grande e di elevato; sen vada in mercato a guadagnar denari.

Signori, se dunque la legge com'è presentata nessun'utilità arrecherà allo Stato e danno gravissimo a coloro che oramai si recheranno negli impieghi, che diremo poi di coloro i quali già si trovano da lunghi anni con quel cumulo d'impieghi? Del resto, torno a dire, perchè nessuno falsi la mia opinione, non parlo dei cumuli pingui, per questi sono pronto a votare il loro scioglimento, ma parlo di coloro che per avventura si abbiano, ad esempio, 100 franchi da un impiego e 50 da un altro. Con questa somma, con questo sti-

pendio hanno contratto matrimoni, si trovano padri di figliuolanza più o meno numerosa; come dunque volete voi togliere 50 franchi a costoro? levare il terzo del loro stipendio?

Questa sarebbe un'ingiustizia enorme, un volere ingenerare dei malcontenti. In questo modo, lasciate che io lo dica, non farete acclamare il nuovo ordine di cose da un gran numero di persone, non è possibile che quando si spoglia ora una classe di cittadini, ora un'altra, si possa poi pretendere da costoro che ci siano favorevoli. Voi, lo ripeto, adottando questa legge come è presentata, sancireste cosa contro alla giustizia.

Credo poi che almeno si debba stabilire che chi ha 2,500 lire di stipendio all'anno per cumulo d'impieghi debba continuare a conservare gl'impieghi medesimi; 500 franchi all'anno si danno ad un servitore; volete voi che i pubblici impiegati siano eguagliati ai servitori? Volete voi ridurre ad una così vile condizione quelli che si trovano con due impieghi di così tenue provento e che finora hanno con questi alimentato ed alimentano ancora la loro famiglia?

Uno di quegli uomini i quali non viderò mai ai loro divisamenti di riforme ostacolo, il quale sprezzava la storia, lodava sovente leggi ingiuste, arbitrarie delle Assemblee francesi del secolo passato, che non conosceva l'indole rigogliosa e magnifica delle istituzioni della patria sua, voglio dire il capo degli Utilitari della scuola inglese, pur nondimeno ebbe a dire che il principio dell'*aspettazione*, cioè della sicurezza in cui si è alcuno che non può perdere mai ciò che gode in virtù di una legge, se non con una equivalente indennità, questo principio distingue un consorzio civile da un consorzio selvaggio o barbaro.

Io spero, signori, che noi ci mostreremo legislatori di un consorzio civile.

**MICHELINI.** Il preopinante ha fatto la critica della legge che ci è stata presentata dal ministro di grazia e giustizia. Io, rimandando l'esame di essa agli articoli, mi atterro unicamente ad alcune generali considerazioni, e riguarderò principalmente la legge dal lato delle finanze; ricercherò, vale a dire, se essa rechi qualche vantaggio al pubblico erario o no.

La presentazione di questa legge per parte del Ministero, e l'approvazione di essa da una Giunta, indica, a mio parere, esservi qualche cosa da fare; indica desiderare il Ministero ed il Parlamento di porre rimedio ad un male, il quale, se non m'inganno, è questo.

Siamo finalmente usciti da lungo despotismo, e ne siamo ringraziati primieramente il cielo, poi gli sforzi generosi degli Italiani; ma siccome non siamo nel migliore dei mondi possibili, e molto manca, così al male del despotismo un altro ne è succeduto che io chiamerò la *burocrazia*. I puritani della lingua non si adontino o spaventino per avventura di questo vocabolo, a favore del quale io domando la naturalizzazione italiana; l'etimologia ne è parte francese, parte greca; per cose nuove è forza inventare vocaboli nuovi.

Per *burocrazia* io intendo l'influenza degli impiegati sull'amministrazione; ma questa influenza debb'essere presa in cattivo senso, di modo che la parola risveglia sempre una penosa impressione di usurpazione da una parte e di oppressione dall'altra.

Ora la *burocrazia* è proporzionata al numero degli impiegati, il quale, quantunque già sia molto grande, va tutti i giorni aumentando. Noi non facciamo legge (e sì che ne facciamo molte) senza creare una moltitudine di nuovi impiegati, ai quali concediamo sempre larghi stipendi.

Il Governo, valendosi nel 1839 dei pieni poteri, ha fatto cose buone e lodevoli, ha fatto leggi liberali; ma ha fatto anche cose che non hanno la mia approvazione, quella fra le altre di aumentare di troppo lo stipendio di non pochi impiegati. Io conosco un professore di medicina dell'Università di Torino, il quale mi diceva: mi hanno diminuito il numero delle lezioni, e per altra parte mi aumentarono lo stipendio; non so nemmeno se abbia da accettare questo favore.

Ad ogni tratto riceviamo petizioni d'impiegati perchè sia loro aumentato lo stipendio; e noi non sappiamo dire di no; abbiamo compassione per l'impiegato.

Molti inoltre che non sono impiegati vogliono esserlo; e non è guari che una petizione vi venne presentata dagli scrittorali dei tribunali, i quali domandavano di entrare anche essi nella felice categoria degli impiegati onde aver parte al bilancio dello Stato. La Camera, considerando la poca agiatezza di questi scrittorali, è stata proclive ad approvare quella domanda e l'ha mandata al ministro di grazia e giustizia perchè vi provvegga con legge apposita. Essa considerò i segretari dei tribunali come tanti tiranni i quali vogliono essere ben serviti e pagar poco; come se ciò non fosse comune a tutti i capi di manifatture, a tutti i capi di bottega, come se tal cosa non fosse una necessaria conseguenza della libera concorrenza.

In sostanza, noi siamo molto teneri per gl'impiegati, ma ai contribuenti molto raramente si pensa. Non si pensa che quanto più si dà agl'impiegati, tanto meno rimane ai contribuenti, perchè alla fine dei conti non si può dare agli uni senza togliere agli altri. La *moltiplicazione dei pani* non è un miracolo che noi possiamo fare. (*Si ride*)

Il nostro civile consorzio è ormai diviso in due grandi categorie: gaudenti e pagati gli uni, sudanti e paganti gli altri.

In questo stato di cose non è a meravigliare se tutti cerchino per necessaria conseguenza di fare passaggio dall'una all'altra categoria. Chi sta male cerca naturalmente di star meglio. Di qui nasce la sterminata moltitudine di coloro che domandano impieghi, che assediano le anticamere dei ministri, che con lunghe lettere annoiano i deputati e li distolgono dalle geniali loro attribuzioni di legislatori.

Perchè a Roma sono molti preti? Perchè sono molti benefici ecclesiastici, molti i privilegi di cui godono i preti. Gli uomini si moltiplicano come le piante e gli altri animali secondo i mezzi di sussistenza; e le varie professioni degli uomini seguitano la stessa norma.

Noi compiangiamo la condizione degli impiegati e coloro che desiderano di esserlo, perchè essi ci assordano colle loro lagnanze, laddove i contribuenti tacciono e pagano. Ma viene poi il giorno in cui anch'essi si lamentano.

E sapete come si chiama il lamento dei contribuenti? Si chiama *rivoluzione*.

Io non voglio spaventare la Camera con questa parola; ma, senza assumere le parti di profeta di cattivo augurio, non posso a meno di osservare che già fin d'ora si vede che la parte illiberale della nazione, i retrogradi, i clericali vanno magnificando l'aumento delle contribuzioni, e paragonando il Governo costituzionale col Governo dispotico, inducono i poco chiaroveggenti a fare la critica del Governo costituzionale a fronte dell'altro. E se venisse qualche pericolo di rivoluzione, questo pericolo aumenterebbe a mille doppi per la parte che vi prenderebbero i retrogradi.

Potrebbero rinnovare i tempi dei Brandalucioni, che desolarono il Piemonte sullo scorcio del passato secolo, ovvero i tempi nefasti del cardinale Ruffo, che desolarono poco presso alla stessa epoca l'Italia meridionale.

Io credo pertanto che il Ministero e la Camera debbono por freno a questo sterminato numero d'impiegati.

È nella natura delle cose che ognuno si sforzi di allargare le sue attribuzioni, ed il Governo procura di ampliarla al di là di quello che dovrebbe.

L'ufficio del Governo, nel mio concetto, dovrebbe esser quello di tutelare le persone e le proprietà, di difendere lo Stato dalle estere invasioni, ed anche di respingere quelle invasioni del territorio italiano che sono state operate nei secoli scorsi.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole Michelini di tenersi più strettamente alla questione, dalla quale mi sembra trovarsi adesso alquanto lontano.

**MICHELINI.** Mi pare che io sia precisamente nella questione che si agita, perchè cerco di dimostrare essere soverchio il numero degl'impiegati e la necessità di diminuirlo. Il Governo, al contrario, cerca di aumentarlo tutti i giorni.

Addurrò, giacchè il signor presidente vuole che io sia breve, un solo esempio, quello cioè della creazione del Ministero per l'agricoltura e commercio. Quando è stato creato questo Ministero, io ho parlato contro questa creazione; ed allora mi si diceva: non costerà che 200,000 lire. Quanto al numero degl'impiegati, sul quale io manifestava, direi quasi, uno spavento, quasi si volesse creare una caterva di nuovi impiegati, mi si diceva: i vostri timori non sono fondati, siccome in sostanza non si danno attribuzioni nuove al Governo, così questo non è niente, saranno pochi i nuovi impiegati, imperciocchè non aumentando alla fin dei conti le attribuzioni, non sarà necessario di aumentare guari il numero degl'impiegati; se ne prenderanno alcuni dal Ministero per l'interno, altri dal Ministero per le finanze, di modo che la diminuzione degl'impiegati in questi due Ministeri pareggerà ad un di presso il numero di quelli del nuovo Ministero per l'agricoltura e commercio.

Ma quando saremo ad esaminare il bilancio di questo Ministero, vedrete quanto sieno state giuste le previdenze mie, che temeva un soverchio aumento, e quanto sieno state fallaci le risposte che allora mi si facevano nella Camera.

In sostanza il principale motivo che si adduce contro il cumulo degl'impieghi si è che coloro che ne hanno due o tre non possono disimpegnar bene il loro ufficio.

Ma mancano forse mezzi ai ministri di obbligare gl'impiegati ad eseguire i loro doveri?

Siccome io sono principalmente e, direi, esclusivamente occupato delle relazioni che ha la legge del cumulo colle finanze, siccome scorgo che essa non recherà grande economia, così la credo di poca importanza.

Temo che, a vece di economia, recherà una spesa alquanto maggiore all'erario. E la cosa è chiara. Chi avrà due o tre impieghi, si contenterà per ognuno di essi di uno stipendio minore che se ne avesse un solo. Quindi l'effetto della nostra legge sarà di aumentare il numero degl'impiegati, ma nello stesso tempo di aggravare le finanze.

Poco importa adunque che uno abbia un solo o più uffici; ciò che importa si è che li eseguisca bene. Questo è il suo dovere, ed a questo devono invigilare i ministri, ciascheduno nel proprio Ministero.

Ma io vorrei prima di tutto che la Camera nostra, vale a dire gl'impiegati che in essa sono, dessero agli altri l'esempio nobilissimo dello zelo e della diligenza. Qui la Camera mi permetta che manifesti con tutta schiettezza una mia opinione, anzi un mio intimo convincimento.

La legge elettorale ammette, è vero, nella Camera un certo numero d'impiegati, ma avvi una legge, la quale esoneri gli

impiegati scelti deputati dall'esercizio de' suoi doveri? No. Dunque sussistono in tutta la loro forza e sono perfettamente applicabili ai deputati impiegati le leggi generali che sotto pene più o meno severe puniscono la trasgressione dei proprii doveri negl'impiegati. La perdita dello stipendio, la rimozione dall'impiego sono, in generale, le pene con cui si punisce l'impiegato che negligente le sue funzioni. Come mai può avvenire dunque che molti impiegati abbandonino per mesi ed anni i loro impieghi, onde intervenire alle Sessioni legislative e continuino tuttavia a ricevere lo stipendio? Non è questa una flagrante e continua ed inopportuna violazione della legge? Non meritano grave rimprovero primariamente coloro che trascurano le loro funzioni d'impiegati col pretesto che sono deputati; in secondo luogo i ministri, ai quali spetta, ciascuno nel suo Ministero, di sorvegliare che gl'impiegati adempiano ai loro doveri?

Per le quali cose gl'impiegati, i quali trovansi in questo recinto, preghino caldamente il Signore che io non venga al potere, perchè io sarei rigido esecutore della legge, e se alcuno di essi abbandonasse il suo ufficio, ne lo priverei immediatamente. (*ilarità generale*)

**BRIGANTI-BELLINI.** Non ho l'abitudine di trattenerne soventi la Camera colle mie parole, perchè so di non averne il merito; e se questa volta prendo a parlare, egli è perchè sono profondamente convinto d'esprimere delle opinioni che sono molto divise nel paese, e specialmente in alcune parti d'Italia che meglio conosco.

A me sembra che questa legge deve considerarsi sotto un duplice punto di vista: sotto un punto di vista morale e sotto un punto di vista economico. Il punto di vista economico risulta dal confronto che si fa coi portamenti, colle abitudini e cogli abusi, se si vuole, degli antichi Governi.

Molte parti d'Italia (che non voglio troppo generalizzare) erano certamente mal governate. In molte di queste parti l'abuso della cumulazione degl'impieghi era giunto a tal segno, che io che parlo ho conosciuto un impiegato a Roma, il quale percepiva uno stipendio e non sapeva dove fosse l'ufficio in cui le sue funzioni d'impiegato si dovevano esercitare.

Quindi parmi che il Governo italiano, facendo una legge che proibisca il cumulo degl'impieghi e che faccia contrasto a quest'abuso degli antichi Governi, acquisti quella fama di moralità e di considerazione che gli è dovuta anche per altri titoli.

La questione economica mi sembra che ci entri anche per qualche cosa. Si dice sempre che lo stato delle nostre finanze è spaventoso. Io non lo credo, ma certamente è riflessibile, e sento che molti deputati ne sono tanto convinti, che soventi volte si oppongono a certe spese, alle quali credo che non si dovrebbero opporre; tuttavia questa loro convinzione è così forte, che si oppongono a spese ch'io reputo eminentemente necessarie. Ora, se vi ha chi si oppone a spese necessarie, il dovere che ha ogni deputato di curare il denaro pubblico, la gravità particolarmente dello stato delle nostre finanze, mi sembra che portino l'obbligo preciso di allontanare quelle spese che sono assolutamente inutili. Se più impieghi sono disimpegnati da un solo impiegato, è segno almeno che, se non ce ne sono inutili, sarà un aggruppamento che si dovrà fare.

Se un impiegato, per esempio, della magistratura ha un altro impiego in un altro ramo, ebbene, signori, ci sarà in questo stesso dicastero un altro impiegato nelle stesse condizioni, il quale dovrebbe disimpegnare l'impiego che ha e quello che esercita quell'altro, e viceversa. Per conseguenza

non si tratterebbe che di fare le nuove piante o di modificare le piante attuali, come testè ha detto alcuno degli onorevoli preopinanti. La Commissione del bilancio sarà aiutatrice al Governo, e se la Camera ci metterà la sua autorità, io credo che faciliterà moltissimo il compito che avrà la Commissione del bilancio, ed il Governo si troverà anche esso doppiamente aiutato in questa bisogna.

L'onorevole D'Ondes-Reggio ci diceva che si deve impedire il cumulo dei ricchi stipendi e non degli scarsi.

Ma a me sembra che nella discussione generale si debba trattare la questione, se ci debba o non ci debba esser cumulo. La Commissione pare a me che sia stata generosa verso i cumulanti, e la discussione di questa questione credo avrà luogo più conveniente allorchè verranno discussi gli articoli.

Lo stesso onorevole D'Ondes-Reggio diceva che ci sono immense domande, e che queste cresceranno se ci saranno degl'impieghi vacanti.

Io non so se il numero dei petenti possa crescere. Il loro numero si chiama *legione*, e non so se sia possibile che aumenti. A me però sembra che non ci sia bisogno di creare nuovi impiegati.

Noi abbiamo (ed è una piaga del nostro bilancio) una quantità d'impiegati in aspettativa, i quali sono pagati, una miriade, come mi viene suggerito da un onorevole collega. Ebbene, io credo che molti di questi impiegati che restassero vacanti per l'adozione di questa legge, e che non potranno essere soppressi o riuniti, potranno darsi ad impiegati in aspettativa, e il bilancio e l'erario pubblico ne avranno un rilevante vantaggio.

Colgo quest'occasione per esporre anche un'altra osservazione, una raccomandazione che credo dover fare al Governo.

Il Governo italiano ha dovuto accettare l'eredità degli antichi Governi: non è stata una bella eredità.

Le condizioni dei tempi poi sono state difficili, e fra i vecchi ed i nuovi impiegati ce ne sono degli eccellenti, ce ne sono dei mediocri e ce ne sono pur troppo anche dei cattivi.

Io non ne farò qui una statistica, non l'ho fatta, nè voglio muovere delle accuse. Ma finisco col fare una raccomandazione assai pressante al Governo, perchè in quest'occasione provveda e prenda in considerazione anche la qualità degl'impiegati che a questo cumulo vanno soggetti, mentre qualche volta potrebbe accadere che quelli che hanno cumulo maggiore non fossero i migliori.

Io mi guarderei bene dal fare un'accusa, e ripeto che non intendo stabilire nessun numero, nessuna proporzione.

Enuncio un fatto generale, il quale so che è profondamente sentito dal paese, ed il paese sarà riconoscente al Governo se accorderà una seria attenzione alla raccomandazione che ora ho fatto sulla qualità degl'impiegati, soprattutto in certe provincie.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mazza ha facoltà di parlare.

**MAZZA, relatore.** Signori, debbo innanzi tutto scagionare la Commissione da una specie di rimprovero che le venne apposto dal primo oratore che ha preso a parlare in questa discussione, dal rimprovero cioè di essere scomposta e divisa in sè medesima.

Siccome risulta dalla relazione, è vero bensì che in due punti la maggioranza della Giunta disconvenne dalla minoranza; ma io credo poter affermare che la proposta di legge consta di molte altre parti essenziali in cui la Commissione stessa è onninamente d'accordo.

Fatta questa breve avvertenza, in ordine all'avviso della Commissione sopra il presente progetto di legge, risponderò

brevemente a' diversi appunti che vennero mossi al progetto medesimo.

Questa legge può considerarsi sotto diversi aspetti.

Sotto l'aspetto morale, a cagione d'esempio, come volle considerarlo l'onorevole oratore che ha parlato l'ultimo, sostenendo acconciamente il progetto della Commissione.

Sotto l'aspetto finanziario, e da questo lato, così l'onorevole deputato D'Ondes-Reggio, come l'onorevole deputato Michelini, hanno creduto di poterla appuntare.

Si può ancora considerare sotto l'aspetto politico, e a questo riguardo non credo sia sorta alcuna obbiezione alla proposta legge.

Il principio della legge è questo, che un impiego debbe raccogliere in sè stesso, in sè solo, tutta l'opera, tutta la vita di un pubblico funzionario.

La conseguenza necessaria di questo principio si è che a ciascun impiego sia addetto un funzionario. Chè, se un funzionario consacra una parte del suo tempo ad un impiego e parte ad un altro, evidentemente tutti e due gl'impieghi saranno fraudati di parte dell'opera a ciascheduno di essi devoluta, tutti e due gli uffici saranno male esercitati. La mente divisa per molte cose diventa naturalmente minore a ciascuno.

Questo principio della legge non è stato combattuto da alcuno, e, per conseguenza, credo bene di richiamarlo senza altro a base del mio dire.

Questo principio debb'essere tanto più osservato oggi, inquantochè con l'aumento del regno è cresciuto anche il campo d'azione di ciascun funzionario. La cerchia dell'opera sua è divenuta di tanto più estesa, di quanto si è ingrandito il nuovo regno d'Italia.

Arroge ancora che coll'ampliamento avvenuta dello Stato è cresciuta nel medesimo tempo la concorrenza ai pubblici impieghi, la concorrenza della capacità, e la necessità, quindi, e l'opportunità di scegliere fra esse quelle che si stimassero più atte a fungere gl'impieghi dello Stato.

Ma, come diceva, sotto questo aspetto nessun oratore ha combattuto la legge. Essa è stata piuttosto combattuta dal lato finanziario.

Sì, l'onorevole D'Ondes-Reggio, come l'onorevole Michelini, hanno detto: voi non fate che aumentare il numero degli impiegati, poichè concentrate sopra ciascun impiego un funzionario, voi necessariamente aumentate gli oneri dello Stato.

Ed a primo aspetto parrebbe veramente che il risultato di questa legge fosse un peso di più alla finanza. Ma la Commissione, e credo anche il Ministero, presentando questa legge, hanno avuto in mira di ottenere non soltanto uno scopo politico, ma uno scopo utile anche finanziariamente allo Stato.

In effetto, o signori, questa legge proibisce tre sorta di cumuli: il cumulo di due stipendi corrispondenti a due impieghi, prima sorta di cumuli che la legge divieta. Maggiori assegnamenti uniti agli stipendi o alle pensioni, seconda specie di cumuli. Infine, riunione degli stipendi colle pensioni, terza specie.

Ora, riguardo al primo divieto, io ammetto coll'onorevole D'Ondes-Reggio che possa bensì avvenire che qualche impiego si faccia vacante per togliere il cumulo che ci sia di due o più impieghi, la cui riunione si viene ad impedire; ma io noto, in primo luogo, che aumento d'impieghi non ci sarà, sibbene un miglior compartimento de' medesimi. Aggiungo poi che lo Stato sarà certamente meglio servito, poichè, se sta il principio che un funzionario debbe esserci per ciaschedun impiego, egli è evidente che l'ufficio a cui

attende quell'impiegato sarà meglio espedito quando sopra di esso tutta la sua opera sia concentrata. Questo, ad ogni modo, è il solo caso in cui vi avrà aumento d'impiegati, non d'impieghi, nè di stipendi; aumento, ripeto, che sarà abbondantemente compensato, d'altra parte, per l'ufficio pubblico meglio esercitato, pel maggior servizio reso allo Stato.

Ma l'onorevole D'Ondes-Reggio non ha bene avvertito che si tratta qui di due altre specie di cumuli, cioè del cumulo dei maggiori assegnamenti colle pensioni e con gli stipendi, e di quello delle pensioni cogli stipendi medesimi.

La ragionevolezza di queste due disposizioni è evidente. Tutti gli oratori hanno convenuto, per esempio, sopra l'abuso che dalle precedenti monarchie assolute si faceva del cumulo degli stipendi. Ma dov'è veramente che questo abuso di cumuli era maggiore? Precisamente sopra i maggiori assegnamenti uniti agli stipendi, uniti alle pensioni. Questi cumuli la Commissione li vuole anch'essi assolutamente vietati. Sotto il nome di sussidi, sotto quello di trattenimenti, di gratificazioni, l'assolutismo faceva delle grandi larghezze a chi meglio credeva, e la finanza ne era oberata. Questo danno viene ad impedire la Commissione col progetto di legge che si sta discutendo.

Ora io domando all'onorevole D'Ondes-Reggio se, oltre al grandissimo beneficio d'introdurre a tal riguardo l'eguaglianza tra i pubblici funzionari, la Commissione non ottenga pure il segnalato vantaggio di alleviare i pesi del pubblico erario.

Dicasi lo stesso riguardo alla terza specie di cumuli, quella cioè che riguarda la cumulazione della pensione collo stipendio. Anche del divieto di questi cumuli la ragione è chiara, ed è spiegata nel rapporto della Commissione. Infatti, chi dice *pensione*, dice qualche cosa che succede all'impiego, allo stipendio; che deve perciò corrispondere allo stipendio medesimo, ma che quindi non può in niuna maniera essergli contemporanea. Anche di quest'ultimo divieto di cumuli avrà vantaggio la finanza.

Ma l'onorevole oratore prosegue e dice: se voi oggi impedite i cumuli, aumentate gl'impieghi, e ci saranno quindi molte domande di più di quello che precedentemente non ci fossero per impieghi al Ministero. Io faccio plauso al sentimento che ispira queste sue parole. Anch'io concorro nel suo avviso, che bisogna assolutamente impedire questa smania d'impieghi che vediamo per tutto; questa furia di sollecitanti che ingombrano le anticamere dei ministri e che impediscono bene spesso che le scelte degl'impiegati cadano sul merito, sibbene sugli uomini d'ambizione e d'intrigo. Ma crede egli forse, l'onorevole D'Ondes-Reggio, che avrà diminuito la ricerca di questi impieghi quando avrà mantenuto i cumuli? Io penso che la fame in questo genere aumenta quanto più dovrebbe essere saziata dal numero. Si aumentano talora e si dividono gl'impieghi per soddisfare ai concorrenti. Sarà diminuita, per un lato, la ricerca degl'impieghi semplici, isolati; sarà aumentata d'altrettanto quella degli aggiunti. Chi ha già un impiego ne solleciterà due o più: ecco tutta la differenza!

E reputo perciò che la Commissione venendo a porre un argine al cumulo degl'impieghi, verrà in ultimo risultato a porre un argine eziandio alle domande che di essi impieghi si fanno.

Ma l'onorevole preopinante ha combattuto la legge anche sotto un altro punto di vista, sotto il punto di vista che chiamerò *legale*.

Egli ha detto: sopprimendo i cumuli voi venite a sottrarre qualche cosa al patrimonio di coloro cui toglierete uno o più

impieghi; ora giustizia, anzi la civiltà di libero consorzio richiedono che gli sia almeno reso l'equivalente. Queste, mi pare, sono le espressioni dell'onorevole deputato.

Mi duole di non poter concorrere nel suo avviso; egli con queste parole ha voluto accennare che la legge, applicandosi ai cumuli esistenti, avesse un effetto indebito, un effetto retroattivo; io non lo credo.

La legge non ha punto per effetto di togliere a coloro che per avventura abbiano goduto di cumuli abusivi quanto indebitamente, ma pur legalmente abbiano percepito. I diritti acquisiti la legge attuale li rispetta compiutamente. Essa mira soltanto a reprimere gli abusi per il futuro. Vuole egli l'onorevole D'Ondes-Reggio contrastare al Governo questo diritto?

Ma egli dice: date almeno l'indennità a coloro di cui soppriete i diritti.

**CASTELLANO.** Domando la parola.

**MAZZA.** Io non credo che, quanto a stipendi, vi siano veri diritti in coloro che li godono per ritenerli in perpetuo.

L'onorevole D'Ondes-Reggio mi parla di equi temperamenti; io glieli ammetto. La Commissione fu tutta intenta a ricercarli e a dar loro la maggiore soddisfazione che si potesse. Ma, se si parla di diritti, io contesto recisamente la teoria dell'onorevole deputato.

Io credo che lo Stato abbia il diritto di modificare continuamente le sue amministrazioni a seconda dei progressi della civiltà. Ciò operando, egli dee fare bensì la debita ragione delle posizioni acquistate, ma non credo che si possa ragionare di diritti, quando si tratta di stipendi, e forse di stipendi abusivamente percepiti in addietro; poichè questa legge riguarda anche tale sorta di cumuli e di stipendi.

Se non che l'onorevole D'Ondes-Reggio soggiunge: ma c'è un impiegato il quale riscuote, a mo' d'esempio, 100 lire per un titolo, 50 per un altro titolo. Vorrete voi togliere anche questo cumulo, che procaccia al titolare il modo di onestamente vivere egli e la sua famiglia?

Io partecipo intieramente al pietoso sentimento dell'onorevole deputato. Ma egli ha torto d'incolpare la Commissione a tale riguardo, poichè la Commissione ha tenuto il debito conto del caso da lui citato; e se egli avesse percorso il progetto di legge (e forse forse lo avrà fatto, ma non con quella lentezza che era necessaria per farci attenzione), avrebbe trovato un articolo in cui sono precisamente esclusi dal divieto i cumuli di cui si tratta. La Commissione si è preoccupata, al pari dell'onorevole D'Ondes-Reggio, di quei sentimenti di umanità e di equità che non si debbono mai dimenticare. Lo ha dimostrato nell'articolo che ho citato, ed in altri che la Camera apprezzerà quando vengano in discussione. Io ho quindi ragione di respingere il rimprovero fatto alla Commissione per questa parte.

Parmi con questo di avere risposto a un di presso agli appunti mossi dal deputato contro il progetto di legge.

Quanto all'onorevole Michellini, siccome il suo ragionamento, in quanto è sfavorevole al progetto, versa sopra l'argomento finanziario, rispondendo all'onorevole D'Ondes-Reggio, ho risposto anche a lui.

Io partecipo poi nel suo avviso, che si debba diminuire al possibile il numero degl'impiegati, e che la Commissione abbia, per avventura, peccato di soverchia abbondanza, anzichè di soverchio rigore. Ed io aspetto il suo favorevole concorso quando nella discussione particolare degli articoli, in cui si è tenuto conto delle diverse posizioni acquistate, il progetto della Commissione sarà combattuto da quelli che pretenderanno non essersi abbastanza concesso.

La Commissione crede di aver fermamente mantenuto per un lato il principio, secondo il quale non ci deve essere, come primamente diceva, che un impiego per ciaschedun funzionario, e crede insieme, dall'altro lato, di aver fatta la debita parte a tutte quelle circostanze di fatto, delle quali è forza tener conto quando si voglia rendere praticabile un principio. Essa crede di aver lenito, per quanto si poteva, con tutti i temperamenti di transizione, questo principio, e in quanto a quello che per avventura si potesse fare di più in tal senso, se ne rimette alla Camera quando si verrà alla discussione degli articoli. (*Bene!*)

**PRESIDENTE.** Il deputato D'Ondes-Reggio ha facoltà di parlare.

**D'ONDES-REGGIO.** Signori, mi corre il debito di fare una breve risposta all'onorevole Mazza.

Io non so primieramente qual è l'articolo, che forse non ho letto con *lentezza* necessaria; probabilmente sarà l'articolo 20, in cui si dice: « Nelle provincie meridionali nulla sarà innovato circa i cumuli degl'impieghi di qualunque natura, qualora ciascuno di questi cumuli, nel suo complesso, non ecceda la somma di lire 100 mensili; » ma io l'ho tenuto presente quest'articolo, ed ho detto che è gravissima ingiustizia e gravissimo danno il levare ad un povero uomo, che avrà famiglia, lire 50 dal suo stipendio di lire 150 mensili, e non lasciargliene che 100; vuol dire che gli toglierete il terzo del suo stipendio. Ora, io osservo che, se toglierete il terzo della sua entrata ad uno che abbia, per esempio, lire 90,000, egli potrà anche agiatamente vivere; ma se togliete lire 50 a chi non ne ha che 150, lo ridurrete alla miseria.

Con questa vostra legge, o signori, impedirete il cumulo degl'impieghi, ma non impedirete che alcuno da un canto tenga un impiego, e dall'altro faccia un altro lavoro. A questo argomento non avete mai risposto, e nessuno risponderà mai.

**SUSANI.** Domando la parola.

**D'ONDES-REGGIO.** Per i cumuli i quali sono da evitare, io sono il primo, o signori, ve l'ho già detto, a volere che cessino, ma non per la povera gente.

*Una voce a sinistra.* La povera gente sono i contribuenti!

**D'ONDES-REGGIO.** Fra la povera gente vi sono de' contribuenti, ma sono anco povera gente coloro i quali hanno molta famiglia, e servono lo Stato. (*Con calore*) Voi invece di volere solerti servitori dello Stato, volete degli accattoni.

Questa legge, o signori, lasciatemelo dire, come altre leggi che si fanno qui, è una legge essenzialmente aristocratica. (*Mormorio*) Sì, di quella aristocrazia che è la peggiore di tutte, quella del danaro. . . . (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Prego la Camera di voler lasciare manifestare all'oratore la sua opinione.

**D'ONDES-REGGIO.** . . la quale ha i vizi di quella di nascita, ma non ne ha per avventura le virtù.

Signori della Commissione, s'impediranno i petenti in numero maggiore, ma sapete quando? Quando, invece di questa legge, aveste portata quella che ne è la base, cioè la riduzione della pianta degl'impiegati.

Riguardo poi al cumulo degl'impieghi che vi erano sotto i Governi assoluti, dirò che veramente nei Governi assoluti di Napoli e Sicilia vi erano dei cumuli e vi sono tuttora, ma sono appunto cumuli d'impieghi miseri, ma non di pingui cariche, che in altri Governi ve ne sono stati tali, che si sono i gaudenti chiamati *settemplici*. (*Si ride*)

Riguardo poi al diritto ed all'aspettazione, ho l'onore di dire che *diritto* finalmente è una parola che debbe avere un senso: *diritto* significa i mezzi onesti di poter provvedere alla pro-

pria sussistenza, e quando questa definizione sia vera, allora dovete dire che uno il quale onestamente vi ha servito sinora, anche con due impieghi, voi oltraggiate il suo diritto quando volete levarcene uno e ridurlo alla miseria.

Questo si comprende nei paesi liberi e civili, si comprende in Inghilterra.

Quando l'Inghilterra volle abolire la schiavitù, pagò venti milioni di sterline a' padroni di schiavi, non volle che costoro soffrissero la perdita di quella loro proprietà, avvegna- ché scellerata. Così fanno i paesi liberi e civili.

**CASTELLANO.** incomincio dal dichiarare che io voto la legge, e nel votarla non credo di votare una legge aristocratica (*A sinistra: Bravo!*), come l'ha definita il deputato D'Ondes-Reggio, ma sibbene una legge la quale non fa altro che proclamare l'attuazione d'un principio sancito nell'articolo 24 del nostro Statuto. Quest'articolo, a fianco dell'eguaglianza proclamata dai cittadini dinanzi alla legge, mette il loro diritto a concorrere indistintamente alle cariche e civili e militari, salvo le eccezioni determinate dalla legge.

Io domando all'onorevole D'Ondes-Reggio, una volta che per avventura il cumulo degl'impieghi fosse permesso, se potrebbe sostenere che resti eguale e non pregiudicato il concorso di tutti i cittadini agl'impieghi medesimi, subitochè, per trovarsenne occupati due da un solo, sarebbe ad altri impedito di ottenerne uno, e questo se pure le cariche si vogliono riguardare unicamente sotto l'aspetto di un mero beneficio.

Io credo che il diritto di concorso indistinto ammesso dal suddetto articolo 24 resterebbe insidiato dall'occupazione di un duplice, ed è per questo che intendo di votare una legge la quale si asside giustamente sul nostro sistema costituzionale, non già una legge aristocratica.

Ma io avevo domandata la parola allorché l'onorevole relatore della Commissione enunciava una proposizione in termini troppo generali, che mi fecero spaventare, come quelli i quali avrebbero frustrato di ogni effetto pratico la legge, quando cioè egli cominciava dallo stabilire che la legge avesse da applicarsi soltanto pei casi futuri, mentre avrebbe rispettato i diritti acquisiti.

Siccome però nel prosiegua del suo discorso il relatore ha modificato questa mia prima impressione con le dichiarazioni con cui ha attenuata la portata dell'anzidetta sua proposizione generale, così mi dispenso dal combatterla, tanto più per quanto ogni mio dubbio e timore viene a dileguarsi alla lettura dell'articolo 18 del progetto, in cui evidentemente viene ingiunto a coloro che godono doppio impiego di dichiarare quale dei due impieghi intendono di scegliere; insomma ritengo che non avrei avuto fondata ragione di allarmarmi che la legge fosse frustrata della sua efficacia.

Premesse queste poche avvertenze che ho creduto necessario di fare per conto mio sulle cose che ho inteso dire nella discussione generale, mi riservo poi di presentare le mie speciali proposte nel corso della discussione degli articoli.

**SUSANI.** Io sarò brevissimo: desidero unicamente di bene stabilire quale è stato l'intendimento della Commissione quando approvava il progetto di legge ministeriale e quale io credo fosse l'intendimento del Ministero che lo proponeva.

Noi ci siamo innanzi tutto preoccupati degli interessi del gran numero dei cittadini, che sono i contribuenti, giova bene avvertirlo, e non già di coloro che mangiano alla greppia del bilancio. (*Rumori di disapprovazione alla destra e al centro*)

*Voci.* È una frase! Lasciate dire!

*Altre voci.* No! Bisogna che la ritiri! (*Reclami*)

**SUSANI.** Signori, a me pare che la frase non abbia niente d'offensivo.

*Voci.* Sì! sì!

**SUSANI.** Se la frase può sembrare offensiva, la ritiro. (*Bravo!*)

Non ho voluto offendere coloro che ricevono dal bilancio un giusto compenso delle loro fatiche, intendo solamente di stigmatizzare coloro i quali ricevono dal bilancio dello Stato uno stipendio per lavoro che non eseguono. Di questi nei regimi ordinati non ve ne hanno, ma sotto i regimi assoluti e borbonici ve ne hanno di molti, quindi ad essi la mia frase si applicava unicamente.

Ora partendo, signori, da questo punto di vista, che cioè si debbano qui considerare in giusta misura e gl'interessi dei contribuenti e gl'interessi degl'impiegati (ai quali, se è giusto che si accordino retribuzioni corrispondenti ai servizi che rendono, sarebbe ingiusto accordare retribuzioni di favore), la legge ha ammesso in principio che non si debba creare impiego il quale non presupponga l'assorbimento intero dell'attività di colui che è chiamato a coprirlo.

Ciò posto, cumuli non ci possono essere, e se mai si verificasse il caso in cui fosse utile alle finanze dello Stato che impieghi di poco momento si avessero a cumulare in una medesima persona, la quale possa utilmente provvedere a tutti e due, la legge che la Camera ha sotto gli occhi non impedisce che in questo caso eccezionale il cumulo possa aver luogo, imperocchè l'articolo 1 eccettua quei cumuli i quali fossero stabiliti per legge speciale.

Tutte le volte che il caso considerato dall'onorevole D'Ondes-Reggio si avesse a presentare nell'interesse delle finanze, il Parlamento potrà sancire una legge la quale autorizzi il cumulo. Così facendo, noi potremo sindacare utilmente l'operato del Governo. Noi voteremo che effettivamente in una medesima persona si cumulino due impieghi per ciò che l'entità di ciascuno dei due sia tale che possibile diventi ad una sola persona di adempiere perfettamente agli obblighi inerenti ai due diversi uffici.

L'onorevole D'Ondes-Reggio dice che le leggi qui fatte sono aristocratiche. Io credo che nella coscienza di ciascuno dei deputati sarà già stata fatta giustizia di questa strana dichiarazione, ma certo che questa, la quale è legge in favore del gran numero, non potrà da alcuno chiamarsi una legge aristocratica.

Erano, dice l'onorevole D'Ondes-Reggio, cumuli nei Governi borbonici, nei Governi assoluti, a favore dei poveri; erano cumuli in altri Governi a favore di classi e di individui privilegiati.

Noi, o signori, domandiamo di abolire risolutamente e gli uni e gli altri, imperocchè, se ai poveri, che prestano l'opera loro, si dee concedere dallo Stato una giusta retribuzione, ne viene di conseguenza che questo ente impiegato famelico per un solo impiego non possa esistere nella natura che le nostre leggi vogliono considerare, e di cui nessuno in questa Camera si vorrà fare il difensore. Ed io potrei dire all'onorevole D'Ondes-Reggio che, se abusi di questa natura si verificarono nei Governi costituzionali, non se ne verificarono meno nei Governi borbonici, dei quali quasi quasi temerei che egli avesse voluto fare l'elogio; imperocchè conosco io medesimo individui, non certo poveri, muniti di sei non scarsi, ma ricchissimi impieghi sopra il bilancio delle provincie napoletane.

Signori, queste cose devono cessare, e devono cessare in nome della giustizia, in nome della moralità, in nome

delle finanze nazionali, e quindi prego la Camera ad opporsi risolutamente ad ogni emendamento di questa legge, il quale tendesse a menomarne la portata che tutti possono apprezzare.

**MINERVINI.** Nella discussione generale sulla legge, con le opinioni dei preopinanti, mi duole siasi guardato il principio nomotetico dirigente e non siasi fatto calcolo di essere scopo precipuo di uguagliare tutti con questa legge, e che noi siamo in un'epoca di libertà civile, nel che sta la pubblica e la privata garanzia.

Non posso ritenere quindi con l'onorevole mio amico Mazza e con la Commissione che, cioè, l'elemento informatore di questa legge potesse essere per avventura che chiunque venisse destinato ad una carica sia in tutta la sua vita, in tutti i suoi momenti servo del suo ufficio o, peggio, servo del Governo.

No! ciò non è; non è nello spirito della legge, non è nella mente, spero, della Camera di un Parlamento italiano.

L'impiegato non è se non un istrumento capace per la società che ha bisogno della forza motrice per far camminare la macchina sociale.

Questa legge adunque stabilisce un'uguaglianza universale nella concorrenza di tutti a prestare, o meglio, a locare l'opera propria e nella capacità del merito e della probità a favore dello Stato; il funzionario non serve a niuno, serve alla sua patria, e la patria retribuisce condegnamente l'opera del cittadino.

Ora per me sta che la retribuzione sia secondo l'ufficio che egli copre, essendochè un uomo come capitale produttore a sè stesso rivolge la sua opera alla società, e questa è nel dovere di retribuirlo, perocchè darebbe egli alla medesima quel tanto di lavoro che, altrimenti, frutterebbe a suo pro direttamente. Non servirà lo Stato, ma si adopererà per quello.

La parola *servire* sembrami avesse a proscriversi fra noi.

Ora, se è vero che noi siamo qui raccolti per modificare le leggi quando o il tempo od altri vizi le rendano imperfette; se è vero che, quando vi è un'ingiustizia a riparare, abbiamo la facoltà di denunciarla al potere onde la ripari, od, ove fosse bisogno, abbiamo la iniziativa per legge, noi facendolo con questa legge diamo opera ad utile morale e sociale. E questa legge, per queste considerazioni, vuole essere bene accettata. Ciò che diceva l'onorevole D'Ondes-Reggio di *legge aristocratica, di arrecarsi offesa agli altrui diritti quesiti*, non istà, per fermo, a mio modo di vedere.

Signori, questo cumulo degl'impieghi è un'assurdità logica e una agglomerazione utilitaria che spegne l'avvenire, l'uguaglianza, la emulazione, meno per quelle occupazioni le quali si riferiscono alle scienze speciali, le quali, non avendo riscontro nelle altre occupazioni sociali, vogliono essere considerate da una sfera alta e superiore, la quale vuoi si rispettare; e lo vedremo.

Ora, che cosa vi dice l'onorevole D'Ondes-Reggio? Vi dice: volete levare ad un infelice che aveva 100 franchi per cumulati uffici, un terzo, la metà? Voi lo immiserite. No, o signori, non lo vorreste, non lo vorrei.

Ora gli stipendi sono regolati, almeno per quanto si poteva, con filosofica giustizia, e senza ricorrere alla cumulazione ogni ufficio è condegnamente retribuito.

Sappiamo che gli stipendi che noi abbiamo sanciti e che qui si danno al funzionario, e che ora sono estesi a tutti, sono misurati con equa proporzione, e tale proporzione non era là dove per favoritismo si cumulavano gl'impieghi. Il funzionario è diversamente trattato qui da quello che lo era in altre parti d'Italia, in cui era ridotto a servir quasi gratuita-

mente, e dopo lungo stentato vivere, quando era grave di anni, appena raggiungeva tanto da tirare innanzi.

Un impiegato aveva 30 carlini e poi sei ducati, ecc., e finalmente era assai, se si aveva il favore d'ottenere tanto da campare stentatamente appena, raggranellando più stipendi, ciascuno dei quali non retribuiva un solo degli uffici agglomerati; epperò, col danno e il disdoro del funzionario, la pubblica cosa era immoralmente spesso tradita.

Ora, se la legge sugli stipendi si riconoscesse poco giusta a retribuire in un Governo libero, con un potere responsabile, noi abbiamo tutti i mezzi perchè la retribuzione riconosciuta insufficiente venisse aumentata.

Si dirà che l'ufficio tale abbia cento, mentre dovrebbe avere duecento. Sia; non sarà egli meglio direttamente concedere per legge e riparare al difetto, che cumulare un'ingiustizia e concedere per favore pericoloso? Invece di agglomerare per un favorito quattro uffici onde raggiungere duecento, non sarà egli più logico, non sarà più onesto aumentare per legge (e lo si può sempre) lo stipendio, anzichè far permanere una specie di monopolismo, il quale rende più febbrile l'ambizione agli impiegati?

L'impiego dev'essere una onorevole occupazione e non un mezzo d'ambizione, perchè, laddove l'ambizione del potere acceca, non vi è ufficio coscienziosamente adempiuto. È dunque un grande principio moralizzatore quello di abolire e d'impedire questa cumulazione d'impieghi, e quando la società ha provveduto che questi impieghi siano condegnamente retribuiti, io non credo che si possa dire che questa legge offenda i diritti acquisiti di chicchessia.

Sotto questo aspetto mi sembra che la legge la quale non vuole tollerare ulteriori abusi sia la legge la più salutare.

Voi sapete con quanta ansietà, massime da questa parte della Camera, bisogna dirlo, senza far offesa all'altissimo patriottismo dell'altra parte della Camera, sapete con quanta ansietà, io diceva, noi tutti abbiamo pregato per l'urgenza di questa legge. Sapete quante sono le istanze che riceviamo per impieghi da tutte parti e delle quali facciamo rimando ai ministri, e spesso si lamenta che la cumulazione impedisce a molti di aspirare ad uno dei posti riuniti in una sola favorita persona. Laonde al vero scientifico si unisce la pubblica coscienza e il pubblico desiderio, e tanto basta per fermo a condurci risoluti a votare.

Ebbene, queste cose debbono cessare. Una volta che il campo è libero, che, a fronte alle bisogne della pubblica cosa, ogni cittadino, senza favoritismo e senza monopolio, può essere ammesso a prestare l'opera sua, avremo fatto una conquista alla giustizia distributiva, base solida, unica della vera libertà civile. L'emulazione farà dell'ufficio non un gretto mestiere utilitario, chè l'aristocrazia del danaro, di che parlava l'onorevole D'Ondes-Reggio, è il tarlo della civiltà e delle libere istituzioni. Se non che quest'aristocrazia, che egli vede nella legge, io scorgo invece negli abusi ai quali con questa legge ci industriamo di porre un limite.

Che un cittadino il quale coscienziosamente, zelantemente ed utilmente presta l'opera sua al paese sia onorato, stimato, retribuito, è quello che vogliamo. Se egli ora avesse un torto, un sopruso; avesse a lamentare lo stipendio essere poco proporzionato all'ufficio suo, tiene aperta la via ad avere pubblica, solenne giustizia, e perchè il potere responsabile lo ascolterebbe, e perchè, se potesse non ascoltarlo, siamo noi qui, rappresentanti della nazione, per provvedere anche, ove occorra, per legge, ad esaudire al suo richiamo. Facciamoci coscienza di quello che eravamo e quello che siamo, per antivedere quello che potremo e dovremo essere.

Ora che a fronte alta si può dire: avete bisogno di maggior stipendio? Ebbene, fatene la domanda e se ne avrà pubblica considerazione, mi sembra che la condizione degli impiegati abbia tale una guarenzia, da non potersene sperare migliore.

Ogni transizione, è vero, ha dei momentanei impicci; vi hanno degli interessi spostati, se non altro; ma, o signori, chi è al posto deve fare quel sacrificio che il bene della patria domanda.

Dunque questa legge assicura la libertà e la garanzia di tutte le capacità, e queste avranno la loro retribuzione, ed ove questa non sia sufficiente si potrà reclamare, poichè non vi ha lamento che non sia accolto, e noi loro voteremo una indennità, un aumento. Che più? Se può aversi onorata giustizia, faremo noi prevalere abusi ingiustissimi e pericolosi?

Non dubiteremo che nei passati Governi sventuratamente vi era un abuso; a Tizio si dava un'indennità di viaggio, perchè i suoi servigi erano mercati, Dio sa come; ad altri si negava.

Ora voi avete fatto la legge per tutti, e la libertà non deve essere una parola morta; gli abusi e la libertà sono cose che non possono andar assieme, ma la cumulazione è un abuso, un'ingiustizia, è un assurdo logico ed una immoralità governativa; dunque che abbia termine.

Si deve fare una eccezione per gli impieghi scientifici; essi sono in una sfera molto superiore, ripeto, e questa sfera è stata giustamente tenuta in conto nella legge; ed io credo che faremo l'opera la più santa proclamando questo principio, e che nessuno possa lamentarsi di questa legge, la quale deve essere regolata in modo che non sia una legge aristocratica, non una legge democratica, ma sia una legge di eminente giustizia e di grande principio morale.

Sotto questo rapporto voterò la legge, riservandomi nella discussione degli articoli di farvi qualche variazione pel bene delle cose e per onore del paese.

**PRESIDENTE.** Nessun oratore essendo più iscritto, la discussione generale s'intenderà chiusa e si passerà alla discussione degli articoli.

**MAZZA, relatore.** Mi parrebbe opportuno di attendere il ministro, perchè egli possa dichiarare se accetta o no la redazione della Commissione.

**PRESIDENTE.** Mi permetta; vi è il ministro per l'agricoltura e commercio, il quale è incaricato di ciò dichiarare.

**CORDOVA, ministro per l'agricoltura e commercio.** Sono io incaricato di supplire in ciò il ministro di grazia e giustizia.

Egli consente, riserbandosi di fare qualche osservazione sugli articoli, che la discussione si apra sul testo della Commissione.

**PRESIDENTE.** Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Gli impieghi retribuiti a carico dello Stato non potranno cumularsi con altri retribuiti dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dalle Università libere, e da qualsiasi altra amministrazione garantita, sussidiata o riconosciuta dallo Stato, salvo le eccezioni di cui in appresso. »

**MICHELINI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini ha la parola sull'articolo primo.

**MICHELINI.** Io do lode alla Commissione di avere soppresse le parole: « de' quali la legge non istabilisce o non permette con disposizione espressa e specifica la riunione, » che trovansi nel progetto ministeriale; queste parole mi sembrano superflue, perchè le eccezioni si dovrebbero fare in articoli speciali. Ma parmi che avrebbe ancora dovuto sop-

primere un altro pleonasma, che è quello contenuto nelle ultime parole: « salvo le eccezioni di cui in appresso. »

Siccome tutti gli articoli di una legge sono correlativi, così non è punto necessaria quest'avvertenza, altrimenti bisognerebbe che il primo articolo di una legge la contenesse tutta quanta.

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini propone che siano tolte dal primo articolo le parole: « Salvo le eccezioni di cui in appresso. »

**MAZZA, relatore.** Veramente la Commissione non dà molto peso a queste parole, siccome quelle che possono essere tolte senza che l'economia della legge sia per ciò turbata. Credo non pertanto che la Camera debba mantenerle siccome dichiarative, perchè l'articolo primo spiega la regola generale.

**MICHELINI.** Vengono in seguito le eccezioni.

**MAZZA, relatore.** Vengono in seguito le eccezioni; ma se questo venire in seguito delle eccezioni non fosse accennato, parrebbe quasi che l'articolo secondo fosse una contraddizione dell'articolo primo. Non lo sarebbe in sostanza, ma parrebbe esserlo per questa semplice ragione. Io credo quindi che la Camera debba mantenere l'articolo primo siccome lo propone la Commissione.

**PRESIDENTE.** Prima di procedere nella discussione debbo interrogare la Camera se l'emendamento Michelini è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

La parola è al deputato Fabricatore sull'articolo primo.

**D'ONDES-REGGIO.** Domando la parola.

**MASSARI.** Domando la parola.

**FABRICATORE.** Io non solo vorrei che quelle parole fossero mantenute, ma desidererei altresì che fossero più esplicitamente messe in fine di quest'articolo. Imperocchè, quando io considero il perchè veramente la cumulazione degli impieghi non sia da concedere, trovo che non è già per togliere a chi impieghi cumulasse un vantaggio, ma per conferire principalmente all'interesse dello Stato e alla pubblica utilità. Se un ufficio richiede l'opera di un cittadino, ove un altro ufficio si congiunga con esso non si può certamente con pari alacrità ed esattezza attendere all'uno ed all'altro. Sicchè io vorrei che nelle eccezioni a che si accenna in questo primo articolo fosse significato che solamente in caso di necessità la cumulazione sia concessa e quando possa tornare a pubblico vantaggio, e quando eziandio l'adempimento dei doveri che incumbono ad un ufficio non venisse per niente menomato. Così io crederei che si potesse ancora far di meno dell'articolo 3 tutto quanto, perchè in esso si dice in parte questo, che io vorrei dichiarato sin dal cominciamento della legge e, secondo è mio parere, si afferma al principio una contraddizione. Il primo articolo, dunque, io proporrei si avesse ad esprimere nel seguente modo:

« Gli impieghi retribuiti dallo Stato non potranno cumularsi con altri retribuiti dallo Stato medesimo o dalle provincie, dai comuni, dalle Università libere e da qualsiasi altra amministrazione riconosciuta o sussidiata dallo Stato.

« Sono ammesse le eccezioni che seguono; ma solo in caso di necessità e quando l'utilità pubblica ne vantaggiasse, e il pieno e regolare adempimento dei doveri congiunti agli impieghi cumulati non ne venga per niente diminuito. »

**PRESIDENTE.** Prima di procedere nella discussione, domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola sarebbe al deputato D'Ondes Reggio, ma siccome credo che egli non voglia parlare su questo emendamento,

darò prima la parola al relatore della Commissione sull'emendamento proposto dal deputato Fabricatore.

**D'ONDES-REGGIO.** Infatti io intendo dire qualche cosa sulle Università libere.

**MAZZA, relatore.** L'onorevole Fabricatore, in senso opposto al deputato Michelini, vorrebbe non solo che si dichiarasse all'articolo 1 esservi eccezioni alla massima stabilità, ma anzi che non saranno ammesse le cumulazioni se non quando sia assicurato il pieno e regolare adempimento degli uffici che si trattasse per avventura di cumulare. Egli stesso però ha già notato che di questa cosa si parla all'articolo 3; quindi io non vorrei che per un eccessivo amore di regolarità venisse a turbarsi l'ordine portato dalla Commissione stessa nella redazione della proposta di legge.

Di più, nell'articolo 3, oltre alla disposizione precisamente uniforme a quella che l'onorevole Fabricatore vorrebbe qui introdotta, ve n'è un'altra che la Commissione ha creduto bene di mantenere: se si alterasse la redazione dell'articolo 3, rimarrebbe sola ed isolata quest'ultima che forma la prima parte dell'articolo.

Per questi motivi io prego l'onorevole deputato di non insistere nella sua proposta.

**FABRICATORE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Faccio notare all'onorevole relatore che, oltre all'inciso da lui citato, ne rimarrebbe ancora nell'emendamento proposto un altro così espresso:

« In caso di necessità e quando l'utilità pubblica ne vantaggiasse. . . . »

La parola spetta al deputato Mancini, se però parla su questo emendamento.

**MANCINI.** Non è su questo.

**PRESIDENTE.** In tal caso la parola spetta al signor Fabricatore.

**FABRICATORE.** Io faccio osservare all'onorevole relatore che, quantunque nell'articolo 3 sia dichiarato in parte quello che io propongo doversi dichiarare fin dal principio, credo tuttavia importante che si abbia ad avere in mira quelle altre condizioni che io aggiungo, le quali sembrano meglio rispondere allo scopo che noi nella legge vogliamo e dobbiamo proporci. E credo altresì conveniente affermarle subito dopo l'enunciazione del primo articolo della legge, come quelle che hanno ad informare e condurre tutta la legge. Per conseguenza io insisto sul mio emendamento.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Capone.

**CAPONE.** La Commissione, nel non accettare l'emendamento dell'onorevole deputato Fabricatore, ha presente un interesse più generale di quello che non paia all'onorevole proponente; essa ha voluto escludere ogni possibilità di arbitrio e stabilire che il cumulo, nei casi permessi, fosse in certo modo fatto per legge e non per volontà di chicchessia.

Quando si ammettesse l'emendamento dell'onorevole Fabricatore, si verrebbe in questa conseguenza: che il Ministero sarebbe giudice dell'utilità e della compatibilità del cumulo degli impieghi, laddove noi vogliamo che questo giudizio, in massima generale, gli sia interdetto e che le eccezioni siano in tanto ammesse in quanto siano riconosciute testualmente dalla legge.

**CASTELLANO.** Domando la parola.

**CAPONE.** E siccome vogliamo assai ristrette le eccezioni, ristrettivamente soltanto abbiamo potuto ammettere un giudizio del potere esecutivo in questa materia. Indi è che abbiamo creduto necessario di mantenere l'articolo 3 del progetto ministeriale.

Il concetto di questo articolo è di restringere ancora le stesse limitate eccezioni ammesse da noi nel progetto di legge, in quanto che anche nei casi eccettuati desideriamo che consti dell'utilità e della compatibilità del cumulo.

Ciò premesso, nell'articolo 3 si comprende la ragionevolezza della disposizione ristrettiva, ma nell'articolo 1, lungi dal far raggiungere lo scopo che l'autore dell'ammendamento si propone, non farebbe che lasciare luogo (con una massima generale ed affatto staccata) alla possibilità dell'arbitrio di chi dovrebbe essere giudice dell'utilità e della compatibilità del cumulo.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Castellano, però sempre su questo argomento.

**CASTELLANO.** L'emendamento dell'onorevole Fabricatore mette perfettamente la legge in armonia con le ragioni addotte in sostegno del progetto dell'onorevole Capone, a vece di contraddirvi; dappoiché l'onorevole Capone ci dice che la legge tende ad evitare l'arbitrio di colui che dovrebbe applicarla. Ma io osservo che questo arbitrio sussisterebbe sempre in virtù dell'articolo 3, il quale dice espressamente: « Le cumulazioni indicate nel precedente articolo non potranno aver luogo quando l'uno dei due impieghi già si trovi riunito all'altro per legge, od il pieno e regolare adempimento dei doveri d'entrambi ne venisse impedito. »

Quindi trovo molto più logico quanto si propone dall'onorevole Fabricatore, vale a dire di stabilire in principio la massima della non cumulazione, e che non sia permesso di farvi eccezione, tranne in caso che sia indispensabile; verrebbe in seguito la disposizione che permette la cumulazione in virtù di legge espressa, la quale implicitamente dovrebbe ritenersi fondata in casi di eccezione indispensabile. Altrimenti, signori, cadremo in un gravissimo inconveniente, quale è quello che, mentre coll'articolo 2 si dirà che è ammessa la cumulazione di due impieghi nei casi in cui è formalmente stabilita per legge, coll'articolo 3 poi si obbligherà il potere esecutivo a non permettere questa cumulazione quando il servizio pubblico ne soffra. Ma se la legge, permettendo in taluni casi la cumulazione, avrà essa giudicato che il servizio pubblico non venga a soffrire, come poi si potrebbe pretendere che il potere esecutivo riparasse da sé a questo danno che in contraddizione della legge ravviva nel pubblico servizio?

Pare adunque che l'emendamento Fabricatore si proponga il doppio scopo di stabilire a fianco della regola l'eccezione, e di rendere questa possibile soltanto nel caso in cui un'altra legge facesse derogazione a quella che deve proibire il cumulo degli impieghi, per non permettere che questa derogazione sia abbandonata all'arbitrio di chi sarà chiamato ad applicare la legge proibitiva del cumulo suddetto.

Sostengo adunque l'emendamento Fabricatore.

**PRESIDENTE.** L'emendamento del deputato Fabricatore dice: « in caso di necessità e quando l'utilità, » ecc., oppure: « o quando l'utilità? »

**FABRICATORE.** Dice: e quando, ecc.

**PRESIDENTE.** Il deputato Capone ha facoltà di parlare.

**CAPONE.** Anche dopo le dichiarazioni dell'onorevole Castellano, la Commissione non può accettare l'emendamento Fabricatore.

La ragione è evidente. Nell'articolo 1 proclamiamo una massima assoluta d'incompatibilità; l'emendamento Fabricatore pretenderebbe che nel tempo stesso vi si proclamasse la possibilità di giudicare della convenienza e della compati-

lità di quel cumulo generico appunto che la massima nostra esclude. Egli è quindi per noi assolutamente inammissibile l'emendamento in parola.

Nè vale il dire: ma voi ne avete accettato il concetto nell'articolo 3. Faccia per verità l'onorevole Castellano attenzione alle parole che vi si leggono, e ne vedrà tutta la forza ristrettiva. In effetto vi abbiamo letto: « Le cumulazioni indicate nel precedente articolo non potranno, » ecc. D'onde si scorge che il concetto della Commissione è questo: essa vuole assolutamente in massima generale escludere i cumuli, ma vuole ammettere alcune limitate eccezioni, seguendo in esse quasi sempre il progetto ministeriale. Però tutte queste restrizioni non le bastano, e vuole che anche nei casi delle eccezioni il potere esecutivo, prima di ammettere il cumulo autorizzato in principio dalla legge, esamini ancora se vi siano le convenienze e se siavi salvo l'interesse generale dello Stato e delle amministrazioni, dalle quali gli impieghi cumulabili dipendono.

**PRESIDENTE.** Leggo l'aggiunta fatta dal deputato Fabricatore, che è la seguente.

Oltre il primo paragrafo che è proposto dalla Commissione, verrebbe in seguito il seguente, sopprimendo le parole *salve le eccezioni di cui in appresso*, ecc. « sono ammesse le eccezioni che seguono, ma solo in caso di necessità, e quando l'utilità pubblica ne vantaggiasse, e il pieno e regolare adempimento dei doveri congiunti agli impieghi cumulati non ne venga per niente impedito. »

**SANGUINETTI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**SANGUINETTI.** La quistione proposta dall'onorevole deputato Fabricatore può essere riguardata in due sensi: sotto l'aspetto di sostanza e sotto l'aspetto di forma.

Sotto l'aspetto di sostanza parmi che anche lui convenga nel principio che le eccezioni debbano essere diminuite, quando egli vuole che l'articolo 3 si riferisca non solo alle esenzioni che si trovano contemplate dall'articolo 2, ma anche alle eccezioni che sono proposte nel seguito della legge. Quindi, per essere coerente, egli dovrebbe piuttosto proporre che si ritardasse la discussione dell'articolo 3 dopo che siensi votate tutte quante le eccezioni, onde vedere se si voglia applicare la restrizione di cui all'articolo 3 a tutte queste eccezioni. In questo caso, la cosa essendo, come mi pare, evidentissima, pregherei l'onorevole Fabricatore a sospendere per ora il suo emendamento; egli potrà poi riproporlo quando saranno discusse tutte quante le eccezioni. Qualora poi, come potrebbe pure avvenire, queste fossero respinte, allora evidentemente il suo emendamento non potrebbe più aver luogo; quindi mi sembra opportuno ch'egli aspetti a riprodurlo quando saranno state discusse tutte quante le eccezioni.

**FABRICATORE.** Per me, a dir vero, sarebbe indifferente che questo emendamento venisse posto o in capo alle eccezioni, o in fine di esse; solamente fo considerare che la mia proposta essendo tutta di principio, dal quale le eccezioni debbono esser regolate, sembra sia bene che venga mantenuta ferma. Non pertanto, qualora non si volesse inserire, secondo il mio avviso, in questo articolo, ma porla in articolo separato, molto meno io troverei in ciò opposizione.

**MINERVINI.** Sono anch'io del parere che avessero tutti gli emendamenti a rinviarsi alla Commissione, perchè, studiandoli a riscontro del progetto di legge, potesse proporre alla Camera il suo parere. Ma pur tuttavia, avendo presa la parola dopo avere udito la proposta dell'onorevole Fabricatore e le parole dette dall'onorevole Sanguinetti in com-

mento, francamente dirò alla Camera quello che, a mio modo di vedere, parmi renda non accettabile il suddetto emendamento, se non si voglia mutare interamente l'articolo 2 e modificare, in certa colta guisa, il principio della legge svolto dall'articolo 1 sino all'articolo 3. Imperocchè, secondo questo metodo, al quale anch'io mi sento un poco inclinato, si verrebbe a stabilire che le eccezioni non fossero possibili se non a quelle condizioni che egli vorrebbe, e da stabilirsi in forma di legge; ma allora sarebbe da vedere come questa formola che ci propone potesse stare con il principio della legge medesima. E ciò facendosi mi pare che emerga evidente di non potersi adottare l'emendamento.

Signori, è ben chiaro ed evidente che con l'articolo 2 si stabiliscono le eccezioni tassative al principio di non cumulazione. Tali eccezioni, meno quella segnata nel comma 1 dell'articolo 2, non vanno sottoposte ad una legge speciale, siccome vorrebbe il signor Fabricatore, ma sibbene alle condizioni di che tratta l'articolo 3 del progetto di legge. Il volere che ogni eccezione si avesse a fare per legge speciale, e non dal ministro responsabile, ma secondo le condizioni racchiuse nell'articolo 3, implicherebbe il concetto che ogni eccezione la si volesse per legge, ed allora converrebbe cancellare l'intero articolo 2, e quindi scomparirebbe, anzichè potesse di emendamento essere suscettivo l'articolo 3 del progetto.

Dunque leggiamo il principio assoluto di questa legge contro le cumulazioni, leggiamo in essa come le cumulazioni sono permesse in via di eccezione: ora a quali condizioni si fanno queste eccezioni? Lo dice l'articolo 3: « Le cumulazioni indicate nel precedente articolo non potranno aver luogo quando l'uno dei due impieghi già si trovi riunito all'altro per legge, od il pieno e regolare adempimento dei doveri di entrambi ne venisse impedito. »

Quest'ultima locuzione non si può, come innanzi dicevamo, applicare al paragrafo 1, perchè i due impieghi riuniti per disposizione di legge formano il caso di eccezione del comma 1 dell'articolo 3.

Ora l'articolo 3 dice che queste eccezioni non possono essere ammesse quando dal cumulo di due impieghi venga impedito il regolare adempimento dei doveri d'entrambi. Ma chi potrà dire che questo caso si verifica in una data circostanza?

Il potere potrebbe sempre coprire la sua responsabilità colle eccezioni stabilite dalla legge, e solo potrebbe rispondere se non avesse negli speciali casi rispettato nel fatto la sanzione dell'articolo 3. Ma ciò non potrebbe permettere, che col sistema del progetto potesse mai rimanere l'articolo 2, quando con l'emendamento proposto si verrebbe ad imporre che dovesse per legge provvedersi ai singoli casi, e non dal potere responsabile, ma a norma delle condizioni stabilite da questa legge nel cennato articolo 3.

L'emendamento avrebbe per iscopo di non lasciare il potere giudice in tali questioni. Ma se votiamo l'articolo 3 dopo il 2 non si potrà conciliare il sistema dell'emendamento Fabricatore, ed io pregherei l'onorevole mio amico a porci attento esame, e verrà, spero, nella mia conclusione, la quale mi viene comandata dalla logica delle cose. Chè, se si volesse togliere al potere la cognizione dei casi eccezionali sotto date condizioni, e volere che la legge vi provvedesse, io, che sono poco tenero a concedere al potere, quando posso far dettare alla legge, mi uniformerei al pensiero dell'onorevole Fabricatore qualora egli proponesse di mutare il principio che leggesi negli articoli 2 e 3 del progetto, e converrebbe formolarsi altro progetto. Ma rimanendo l'articolo 2, il suo emendamento all'articolo 3 non può avere pratica applicazione.

Spero vorrà convincersi di queste chiare ragioni che, per amore del vero, sono stato mosso a sottoporre alla Camera.

**FABRICATORE.** Ritiro il mio emendamento per riproporlo in altro luogo, giacchè anch'io riconosco che molti cambiamenti dovrebbero per ciò seguire nella legge.

**PRESIDENTE.** Allora se ne riprenderà la discussione quando lo riproporrà.

Infanto, poichè questo emendamento è ritirato, e non seguirà più discussione sul medesimo, ha facoltà di parlare il deputato D'Ondes-Reggio.

**D'ONDES-REGGIO.** Signori, non comprendo come si possano ragguagliare gl'impiegati dello Stato, delle provincie e dei comuni con un professore di una Università libera. Università libera vuol dire un istituto che non ha che fare nè collo Stato, nè colle provincie, nè coi comuni. A questo estremo, per esser logici, bisogna sancire che neppure si può cumulare un impiego d'intraprese di strade ferrate o di qualunque altra che non dipendano affatto dal Governo, nè dai comuni, nè dalle provincie, come non dipendono le Università libere.

Di più, o signori, quando comprendete nell'accennato divieto le Università libere, dovete comprendervi anche coloro i quali da sè soli insegnano nelle loro case; imperocchè Università libere significa insegnamento di molti i quali si sono riuniti insieme. Dunque per tutti i versi l'inclusione di queste parole: *Università libere*, nell'articolo 1 è inammissibile.

Di più, o signori, le Università libere naturalmente non sono dove si trovano quelle stipendiate dallo Stato, perchè difficilmente le prime possono colle seconde far concorrenza.

Infatti noi vediamo che nel Belgio vi sono due Università libere là appunto dove non esistono le Università dello Stato: una di esse è a Brusselle, un'altra a Lovanio; mentre quelle dello Stato sono l'una a Liège, l'altra a Gand.

Dunque chi è che attenderà ordinariamente all'insegnamento nelle Università libere? Probabilmente dovranno esservi dei valenti professori, perchè altrimenti non potrebbero sostenere la concorrenza. Dunque non saranno impiegati burocratici, che di consueto molto di scienze non s'intendono, saranno ordinariamente professori di licei e di ginnasi. Ora, ciò stando, io non dubito di asserire che noi dobbiamo molto favoreggiarle, come un vivaio da cui si possano prendere insegnanti per quelle retribuite dallo Stato, e sotto un altro riguardo ancora, vale a dire; affinché a poco a poco si possa introdurre presso di noi la prevalenza dell'insegnamento libero, il quale credo che nel progresso del tempo dovrà assolutamente surrogare quello remunerato dallo Stato.

Io quindi ho fiducia che la Camera vorrà togliere dall'articolo 1 queste parole: *Università libere*.

**MANCINI.** È a me concesso di parlare?

**PRESIDENTE.** Il deputato D'Ondes-Reggio ha proposto che siano cancellate dall'articolo 1 le parole: *dalle Università libere*.

Il deputato Mancini ha la parola su questo emendamento.

**MANCINI.** Premessa la dichiarazione che io considero il principio informatore di questa legge come giusto e benefico, e per ciò vorrei prevenire gli eccessi del principio stesso, i quali potrebbero per avventura compromettere il conseguimento di quei providi effetti che certamente il Governo e la Commissione si propongono. . .

**FINZI.** Domando la parola.

**MANCINI.** . . . non solamente io mi associo all'emendamento proposto dal deputato D'Ondes-Reggio, ma per dimostrarne

la giustizia e convenienza sento la necessità di ampliarlo, dappoichè quell'ordine d'idee che io svolgerò comprenderà appunto la giustificazione dell'emendamento proposto dall'onorevole D'Ondes-Reggio.

Egli or ora diceva: le Università libere non sono amministrazioni dello Stato, e procedendo logicamente aggiungeva: potrebbesi forse trascorrere fino a proibire al funzionario pubblico anche di prender parte ad amministrazioni ed intraprese di carattere privato?

Ora, io dico, a questa logica non ha fallito la Commissione, dappoichè, mentre il Governo nella sua proposta di legge si restringeva unicamente a vietare i cumuli delle pubbliche funzioni, dei pubblici impieghi, la Commissione ha modificato il disegno governativo aggiungendo ch'erano vietati i cumuli anche con impieghi di qualsiasi altra amministrazione riconosciuta, garantita e sussidiata dallo Stato.

Egli è evidente pertanto che la Commissione, se comprende, come già proponeva anche il Governo, le Università libere in questa proibizione, lo fa perchè le parve impossibile separarle da una proposizione più larga e generale da quella relativa a tutte quante le amministrazioni, benchè non pubbliche, benchè non dello Stato, nè provinciali o comunali, ma anche semplicemente private, purchè dallo Stato siano semplicemente riconosciute, tanto più per quelle che dallo Stato siano garantite o sussidiate.

Ora io sono convinto che quest'aggiunta della Commissione farebbe senza dubbio travalicare la legge oltre i confini della giustizia, e, mi permetterò anche di dire, della competenza dell'ufficio che la ragion pubblica assegna allo Stato, al di là del qual limite volendosi troppo oltre spingere l'applicazione di un principio giusto, potremmo esporci a quel rimprovero che gli antichi esprimevano rassomigliando gli eccessi del diritto all'ingiustizia.

Io domando, signori, se lo Stato non oltrepassa il suo ufficio, allorchè pretende esercitare un'ingerenza, ed apportare limitazioni, non reclamate da alcun motivo grave e legittimo, nello svolgimento della privata attività.

Pur troppo in altre leggi votate ne' giorni passati noi abbiamo arrecato danni non lievi alla condizione preesistente delle private associazioni; ma allora almeno que' sacrifici erano domandati dal Governo stesso pel titolo de' bisogni dell'erario ed assoggettammo le private società alle gravezze che si proponevano; ma oggi non discutiamo più una legge finanziaria.

Prego la Camera di persuadersi che coloro i quali propugnano questa legge come una legge d'economia, di finanza, per avventura non se ne formano un concetto adeguato.

Quando noi eviteremo il cumulo degli impieghi, non per ciò distruggeremo gli impieghi; essi saranno occupati da maggior numero di cittadini, ma l'erario soffrirà la medesima spesa. Anzi si è convenuto in una specie di riserva nel principio e nel concetto informante tutta la presente legge, per cui le gravezze dell'erario potranno venirne accresciute in un prossimo avvenire, per assegnare a certi impieghi, finora assai tenuemente stipendiati, retribuzioni meno misere e meglio proporzionate. Signori, la legge in discussione è una legge di moralità, di pubblico vantaggio, di giustizia distributiva, di convenienza politica; se si vuole, è una legge che produrrà grandi e benefici effetti; ma dessa non può implicare un'economia finanziaria.

Ora si tratta di sapere se, quando sia vietato rigorosamente il cumulo degli impieghi nel senso proposto nello schema del Governo, cioè il cumulo degli impieghi retribuiti dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e da qualsiasi altra

pubblica amministrazione o pubblico stabilimento (e sopprime anche nel progetto del Governo le *Università libere*), non siasi fatto tutto quello che a noi si possa giustamente e ragionevolmente chiedere. Aggiungere dopo ciò, che sia vietato il cumulo dello stipendio dello Stato, della provincia, del comune e di qualsiasi pubblica amministrazione o stabilimento, con qualunque retribuzione che provenga da servizi renduti ad una privata amministrazione, la quale sia riconosciuta, e tanto più garantita o sussidiata dallo Stato, nonchè con le retribuzioni delle *Università libere*, questo, o signori, a me sembra un eccesso.

Invero, pongasi mente all'ampiezza del significato di queste parole: *amministrazioni riconosciute dallo Stato*. La è una frase molto larga non solo, ma direi anche tale da porgere occasione a controversie, ad equivoci, a cattive intelligenze.

Per lo meno tutti ammetteranno che le amministrazioni dei corpi e delle private società, le quali hanno bisogno di un'autorizzazione dello Stato per legalmente esistere, certamente debbono essere considerate *riconosciute dallo Stato*; quindi tutte le private società anonime, tutte le società in accomandita con azioni al portatore, ed aggiungerò pure tutte quelle società le quali abbiano bisogno per legge, in un modo o nell'altro, di estrinsecare la loro esistenza, e con atti di pubblicità farsi in certa guisa riconoscere dal pubblico potere, sarebbero indubitatamente comprese nell'articolo 1 tal quale venne emendato nel progetto della Commissione.

Ora la Camera, votando questa modificazione che la Commissione propone, verrebbe a stabilire che in tutte queste società private non possa prendere parte all'amministrazione ed al reggimento delle medesime, nè possa in esse esercitare alcun ufficio chiunque si trovi funzionario retribuito dello Stato, delle provincie o dei comuni, intendo funzionario retribuito.

Ma se la Camera adottasse una tale proposta, a mio avviso, nuoceremmo all'interesse delle associazioni private ed all'interesse dello Stato, ed inoltre male provvederemmo alla morale dignità ed all'indipendenza dei funzionari pubblici.

Nuoceremmo agl'interessi delle private associazioni, dappoichè senza ragione limiteremmo l'esercizio della più preziosa tra le private libertà, quella della scelta della persona nelle quali vogliasi collocare la propria confidenza, la quale, o signori, non può essere determinata che da quei particolari requisiti di capacità e di ripulazione che un uomo è pervenuto ad acquistare, e che la legge non potrebbe, senza ingiustizia, in tutto od in parte annullare.

Quando, per addurre un esempio, si costituisce una società di miniere, laddove i primi, i più abili, i più intelligenti e valorosi mineralogisti si trovino occupati nelle Università dello Stato, e rivestiti di altri pubblici incarichi remunerati, sia dallo Stato, sia dalle provincie, vorrei sapere per qual titolo, con qual pubblico vantaggio, a nome di qual essenziale interesse o ragione dovremmo interdire a quella società di affidare la sua direzione o la partecipazione nella cura dell'amministrazione delle proprie cose ad uomini di eminente capacità speciale solo perchè essi furono ben anche designati dalla fiducia pubblica alla scelta dello Stato per un impiego retribuito in quella medesima materia.

Se si procedesse alla stretta applicazione di questo principio, vogliate, o signori, considerare a quale absurdità noi andremmo incontro. Si costituiscano associazioni di capitalisti per ingrandire con nobili e splendidi edifici le principali città italiane, od alcuna di esse, e suppongansi viventi ad onore della patria nostra Palladio e Michelangelo, che sareb-

bero probabilmente i più venerati professori d'architettura delle nostre Università; sarebbe per legge stabilito che l'Italia aver potesse edifizii progettati e disegnati, e società architettoniche dirette e governate da tutt'altri uomini meno che da quei soli genii dell'arte italiana, i quali non mancherebbero di stampare l'orma del loro potente ingegno in tutte le opere della loro creazione. Dicasi ora se una legge, la quale comporti una così funesta ed eccessiva applicazione, possa incontrare il favore, l'approvazione dell'universale.

Ho detto che inoltre noi lederemmo l'interesse dello Stato. Certamente è desiderabile il più grande sviluppo del principio d'associazione; ma prescriveremo noi che lo Stato debba interdire in modo assoluto tutti i suoi impiegati di esercitare qualunque legittima influenza nel governo e nella direzione delle private società ed intraprese, ancorchè la fiducia dei privati interessati ne richiedesse l'aiuto e l'opera; quando il concorso dei pubblici funzionari in queste private intraprese sia tale da non pregiudicare la prestazione di un esatto e regolare servizio nelle funzioni pubbliche? Imperocchè, o signori, rimanga posto fuori di contestazione che, quando mancasse quest'ultima condizione, niuno nega allo Stato il diritto, ed io aggiungerò, il dovere, di rimuovere dal suo servizio colui che, distratto da altre occupazioni, verrebbe meno agli obblighi del proprio ufficio, o per lo meno il diritto di prescrivergli la scelta alternativa di conservare o l'ufficio solo o l'estraneo incarico.

Adunque io non credo che sia dannoso allo Stato, credo invece che gli sia sotto certi rapporti vantaggioso esercitare una qualche legittima influenza nelle associazioni private per mezzo dei suoi funzionari che vengano liberamente e dalla fiducia degli associati prescelti a concorrere nelle amministrazioni di queste società.

Ho detto infine, o signori, che quella proposta lede la dignità morale dei pubblici funzionari, contemplandoli collettivamente ed in massa. Diffatti, o signori, se vogliamo tradurre in formola, alquanto più dura, ma non meno vera, quella disposizione, essa colpisce d'una specie di diminuzione di capo, di una grande incapacità l'ordine intero degli impiegati pubblici stipendiati, escludendoli per regola dal poter mai prender parte al governo di tutte le private amministrazioni. Io domando ancora una volta, se paia accettabile una proposta che conduca a risultamenti così eccessivi e non più uditi.

Nè vorrò tacere che agli occhi miei invece la partecipazione de' pubblici funzionari, sempre che sia conciliabile col l'esatto adempimento del proprio ufficio, colle intraprese di private associazioni, si eleva a costituire una preziosa garanzia della loro indipendenza.

Signori, quando voi ridurrete il funzionario pubblico quasi schiavo della gleba, legato al suo impiego, nell'impossibilità di prepararsi col proprio ingegno e con gli sforzi di una grande attività quei mezzi di sussistenza che, in caso di abbandono del pubblico ufficio, lo alimenterebbero altrimenti che dal bilancio dello Stato, voi non solo avrete umiliato questo funzionario, ma lo avrete reso meno coraggioso, meno indipendente dal potere di coloro che hanno diritto di comandargli. Io, signori, lo dichiaro francamente, non divido l'opinione di coloro che godono applicare ai funzionari pubblici il titolo e la ignobile qualità di servitori, come se aver potessero non già capi gerarchici, ma padroni.

Io credo che essi, prestando servizio al paese, non gli debbano fuorchè l'adempimento dei doveri prescritti nelle leggi e nei regolamenti dei propri uffizi; ma credo importantissimo conservare loro quell'indipendenza di carattere che

contribuisce così favorevolmente alla moralità del carattere generale di una nazione.

Ora, interdire in modo assoluto e generale a tutti i funzionari pubblici di avere qualsiasi ingerenza retribuita nelle amministrazioni private, parmi, se non un concetto che trasmuta questa legge in aristocratica, come fu detto, perchè io non sappia ravvisarla tale, per lo meno una proposta certamente non favorevole all'indipendenza, alla dignità, alla stessa moralità dei pubblici funzionari.

Senza dilungarmi più oltre, non mi rimane che esaminare se nel caso di società ed intraprese private che abbiano una garanzia od un sussidio dallo Stato si possa inchinare a diversa sentenza. Per me credo che quando, per esempio, ad alcune società di strade ferrate il Governo ha accordato la garanzia di un minimo d'interesse, e quando in altre associazioni private, pel loro scopo degno di speciale benemerenzia, ha accordato un sussidio, non per questo gl'interessi cessano di essere privati, non per questo gl'incarichi di tali società assumono indole d'impieghi pubblici, nè vi è ragione sistematica di suspicione per cui debbasi impedire che codeste società ripongano la loro fiducia in quelle medesime persone a cui lo Stato non nega la confidenza sua propria.

La Camera può ora riconoscere come la questione elevata dall'onorevole D'Ondes-Reggio relativamente alle Università libere sia compresa nella mia proposta più generale.

L'Università libera non è che uno stabilimento privato, un'associazione di privati, ed il Governo non può esercitarvi che quella vigilanza che gli appartiene sull'esercizio di tutte le private libertà, sullo svolgimento delle private associazioni.

Ma, se tali Università costituiscono intraprese private e lo Stato non ha interesse proprio da tutelarvi, bisogna lasciare pienissima libertà a queste come a tutte le altre società private di scegliere i propri amministratori, i propri direttori ed insegnanti tra le persone che esse credano meritevoli della loro confidenza.

Si è tanto desiderato e si desidera che in Italia il libero insegnamento diventi una concreta e feconda realtà, ed aggiungerò: siamo tanto lontani, malgrado gli sforzi finora adoperati, dal raggiungere questa meta, che ormai cadremmo in manifesta contraddizione con noi stessi, consentendo ad arrecare un colpo mortale al successo di queste istituzioni di liberi insegnanti, laddove fosse stabilito per legge che le Università libere non potessero giammai procacciarsi l'opera ed il servizio d'individui provveduti di altre retribuzioni dello Stato, delle provincie o dei comuni. Basterebbe sola la considerazione che da ciò sarebbe certamente aggravata di molto la spesa necessaria per queste libere Università, comprendendo ognuno facilmente che, se un'Università libera si rivolga a chi già sia d'altronde provveduto di uno stipendio, questi, per amore della gioventù e della scienza che coltiva, potrà prestare l'opera sua contentandosi di modesta retribuzione; ciò che non sarebbe a sperare nel caso contrario.

Pertanto io conchiudo, non solo associandomi all'emendamento dell'onorevole D'Ondes-Reggio, ma ampliandolo nel senso di domandare che voglia la Camera adottare l'antica redazione del progetto ministeriale, sopprimendo in esso soltanto le parole: *dalle Università libere*, preferendolo al progetto modificato dalla Commissione con le aggiunzioni da me combattute.

**PRESIDENTE.** Il deputato D'Ondes-Reggio domanda che le sole parole: *dalle Università libere*, siano tolte dall'articolo della Commissione. Il deputato Mancini, associandosi a questa proposta, ne fa un'altra assai diversa, cioè che, sopresse

le parole: *dalle Università libere*, sia restituito l'articolo quale era concepito nello schema del Governo.

Sono dunque due emendamenti molto dissimili, che bisognerà votare separatamente. Io perciò credo che si debba dapprima esaurire la proposta del deputato D'Ondes-Reggio, per passare poscia a quella del deputato Mancini.

**MANCINI.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MANCINI.** Io riconosco coll'onorevole nostro presidente che si tratta di due questioni, ma non posso ammettere che esse sieno così disgiunte, che l'una non sia, direi, parte dell'altra. Laonde io mi rivolgerei all'onorevole D'Ondes-Reggio domandandogli se nell'ordine delle sue idee non sia d'ampliare anche l'ammendamento da lui proposto, il che semplificherebbe la discussione...

**D'ONDES-REGGIO.** Domando la parola.

**MANCINI.** ... salvo poi a proporre la divisione nel momento della votazione, dappoiché potrebbero alcuni inclinare unicamente alla soppressione delle parole *dalle Università libere*, ed altri per avventura aderire alla mia proposta più larga.

**PRESIDENTE.** Il deputato D'Ondes-Reggio ha facoltà di parlare

**D'ONDES-REGGIO.** Senza dubbio io accetto l'allargamento proposto dall'onorevole Mancini, ma appunto perchè, come egli ha detto, vi possono essere alcuni i quali sieno della mia opinione, di togliere solo le parole: *dalle Università libere* e non accettare anche la proposta dell'onorevole Mancini, io prego il presidente ed anche il deputato Mancini a porre isolatamente ai voti la mia proposta; io poi sono pronto a votare anche a pro dell'altra dell'onorevole Mancini.

**PRESIDENTE.** Allora la questione resta ora circoscritta alle Università libere.

Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

**MICHELINI.** Io dirò primieramente poche parole sulla posizione della questione.

Se la Camera sopprimesse solamente le parole: *dalle Università libere*, e lasciasse le altre che si trovano nel progetto ministeriale e delle quali propone la soppressione l'onorevole Mancini, il deputato D'Ondes-Reggio non otterrebbe il suo intento; poichè le Università libere sarebbero comprese nella indicazione generale: *qualsiasi altra pubblica amministrazione o pubblico stabilimento*.

Ma, venendo alla questione che ora ci occupa, io dico che approvo la soppressione proposta dall'onorevole deputato D'Ondes-Reggio, approvo ancora le idee manifestate dall'onorevole deputato Mancini, ma mi pare che la conseguenza di queste idee sia la soppressione dell'ultima parte dell'articolo della Commissione, cioè delle parole: *dalle Università libere e da qualsiasi altra amministrazione garantita o riconosciuta dallo Stato*.

**PRESIDENTE.** Adesso parliamo solo delle Università libere, dopo verrà in discussione l'altra parte.

**MICHELINI.** Io pertanto mi associo alla proposta della soppressione delle parole: *dalle Università libere*.

Io credo che noi vogliamo internarci troppo negli affari dei privati; noi siamo, come una vicina nazione, dominati dalla smania di voler organizzare troppo.

Agli occhi della legge non vi dovrebbero essere che cittadini. Alcuni di questi sono retribuiti dal Governo, altri dai comuni, altri dalle provincie; havvi dunque una norma per stabilire queste categorie; ma per gli altri che non sono retribuiti da queste amministrazioni, come stabilire se uno appartiene ad un'Università libera, oppure no?

Perchè impedire che un impiegato dia una lezione al mese od anche alla settimana in un'Università libera?

Dio buono! Non violare senza sufficiente motivo la libertà dei cittadini. Lasciate che essi facciano tutto quello che vogliono, purchè non violino le leggi e non ledino i diritti altrui. Pensate che ogni intervento del Governo è scemamento di libertà.

Secondo la vostra legge il celebre Broukère, di cui io ho udito parecchie volte le lezioni nell'Università libera e liberale di Brusselle, non vi avrebbe potuto insegnare l'economia politica, perchè era direttore della banca del Belgio. Mi sarebbe facile moltiplicare esempi, se non volessi essere breve.

Quantunque già siano trascorsi parecchi anni che la Camera, chiudendo la discussione generale di un progetto di legge sopra l'amministrazione della pubblica istruzione, approvava un mio *ordine del giorno* in cui il Ministero era invitato a presentare una legge, mercè la quale si attuasse la libertà d'insegnamento, tuttavia questa è ancora un desiderio. Non rechiamo almeno ad essa una inopportuna restrizione con questa nostra legge.

Noi non dobbiamo immischiarci nelle cose dei privati; gli impiegati devono eseguire le incombenze loro; ciò fatto, sono liberi di fare tutto quello che vogliono come gli altri cittadini; noi non dobbiamo stabilire norme e categorie, quando queste non sono fondate nella natura delle cose.

Io approvo pertanto la soppressione delle parole: *e delle Università libere*, riserbandomi ad appoggiare quelle altre soppressioni che furono già proposte.

**MASSARI.** Prima che la Camera si addentri nella discussione dell'emendamento proposto dall'onorevole D'Ondes-Reggio, a cui io dichiaro, tra parentesi, di associarmi di gran cuore, mi faccio dovere di avvertire il presidente che io intendo di proporre un emendamento più ampio, il quale consiste nel formulare l'articolo 1 nei termini seguenti:

« Gli impieghi retribuiti a carico dello Stato non potranno cumularsi con altri retribuiti dallo Stato. »

Sopprimendo, vale a dire, le altre linee che seguono.

Lo prevengo, perchè quando saremo alla votazione io possa avere il campo di svolgere prima il mio pensiero.

**PRESIDENTE.** Il deputato Massari ci annuncia come egli presenterà un emendamento che sarebbe il più largo. . . .

**DEPRETIS.** Lo presenti.

**PRESIDENTE.** Lo ha già presentato; con esso l'articolo 1 finirebbe colle parole: *retribuiti dallo Stato*.

**MAZZA, relatore.** Poichè si discutono tanti emendamenti di una natura più o meno generale, e che tutti riguardano, cioè, lo stabilire il cumulo dei diversi impieghi dello Stato con quelli dello Stato, dei comuni e delle provincie, mi pare che l'onorevole deputato Massari dovrebbe sviluppare contemporaneamente agli altri il suo emendamento, la Commissione darebbe insieme il suo avviso sopra tutti gli emendamenti proposti ed in seguito sarebbero i medesimi posti a partito. Non veggo altro modo di venire ad una discussione ordinata in questo proposito.

**PRESIDENTE.** Se la Camera crede, il deputato Massari svilupperebbe il suo emendamento, il quale è il più largo, e poi si porrebbe a partito. . .

**FINZI.** Domando la parola.

**LUZI.** Chiedo la parola sull'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** ...verrebbe successivamente quello proposto dal deputato Mancini, il quale è meno ampio di quello del deputato Massari, perchè lascia ancora le provincie ed i comuni. Finalmente, se questo non venisse ammesso, si por-

rebbe ai voti quello che, nell'ordine cronologico, è stato il primo, il quale escluderebbe solo le Università libere. Dietro le osservazioni della Giunta, io proporrei di seguire questo metodo.

La parola è al deputato Luzi sull'ordine della discussione.

**FINZI.** Ho chiesto di parlare per proporre un emendamento, quindi mi trovo nella stessa condizione del deputato Massari.

**PRESIDENTE.** La facoltà di parlare spetta ora al deputato Luzi, il quale l'ha chiesta sull'ordine della discussione.

**LUZI.** Domanderei soltanto se la proposizione dell'onorevole Mancini sia compenetrata con quella dell'onorevole Massari.

*Voci.* No! no!

**LUZI.** Siccome sembra che l'emendamento del deputato Massari escluda affatto un doppio impiego, parmi che si debba porre in votazione prima di quello del deputato Mancini.

**MANCINI.** Chiedo di parlare sull'ordine della discussione.

Credo che il nostro presidente abbia formulato così chiaramente l'ordine che convien meglio seguire in questa discussione per renderla più facile e succinta, che nulla vi è da aggiungere o da mutare a quanto egli ha suggerito. Certamente la proposta del deputato Massari è la più ampia, dappoichè essa comprende la mia e quella del deputato D'Ondes-Reggio e tende a restringere il divieto dei cumuli ai soli impieghi dello Stato. Poi viene la mia proposta, la quale mantiene l'applicazione di quel divieto non solo agl'impieghi dello Stato, ma anche a quelli delle provincie e dei comuni. Quando fosse esclusa la mia proposta, rimarrebbe ultima quella del deputato D'Ondes-Reggio, la quale è di tutte la più angusta, restringendosi la medesima a domandare in favore delle sole Università libere un'eccezione.

Quindi io pregherei la Camera di adottare la proposta del nostro presidente, che mi pare la più opportuna a provvedere alla regolarità ed alla brevità della discussione.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Finzi, il quale, se ha un emendamento che possa essere compreso in questa discussione, può enunziarlo.

**FINZI.** Gli onorevoli preopinanti proposero e parlarono di emendamenti i quali hanno per oggetto di restringere in date circostanze la legge proposta dalla Commissione sulla cumulazione degl'impieghi.

Io per contrario volevo allargare con una mia proposta la cerchia e l'efficacia della legge.

Io proporrei un emendamento per cui nei pubblici funzionari non si accumulerebbe più la facoltà di esercitare anche delle professioni libere.

Se mi è dato di sviluppare il mio emendamento, io continuerò di buon grado il mio dire, e credo realmente che questa preferenza mi sia dovuta in quanto l'emendamento mio tende ad ampliare gli effetti della legge in discussione, mentre quelli degli onorevoli preopinanti tendono a delimitarli.

**PRESIDENTE.** Domando perdono all'onorevole preopinante, ma mi sembra che il suo emendamento debba venir dopo.

Se la Camera accettasse, per cagion d'esempio, l'emendamento del deputato Massari, egli è chiaro che verrebbe a restringere il senso e la portata dell'articolo proposto dalla Commissione. . . .

**FINZI.** Ed io la voglio allargare.

**PRESIDENTE.** . . . se invece essa rifiuta gli emendamenti Massari, Mancini e D'Ondes-Reggio, si dovrà poi interrogare la Camera sulla clausola che si tratta di aggiungere a questo articolo.

Questa sarebbe la mia opinione; del resto consulterò la Camera.

L'onorevole Gadda, se non erro, ha chiesto la parola sull'ordine della discussione.

**GADDA.** Mi permetterò d'osservare che, secondo l'ordine proposto dall'onorevole presidente, potrebbe anche non aver luogo lo sviluppo dell'emendamento del deputato Finzi, se venissero approvati gli emendamenti proposti dagli onorevoli preopinanti.

L'emendamento Finzi verrebbe respinto senza essere discusso; locchè parmi non essere un ordine logico per la discussione.

**MANCINI.** Chieggo di parlare sull'ordine della discussione.

**MELLANA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare che il deputato Finzi aveva già chiesto la parola contro la proposta fatta dal deputato D'Ondes-Reggio, e per conseguenza tanto maggiormente contro quelle presentate dai deputati Massari e Mancini, e che io, secondo l'ordine, gli conservava la parola, onde potesse esporre le sue ragioni.

Il deputato Mancini ha la parola per una mozione d'ordine.

**MANCINI.** Dirò solamente che, siccome il deputato Finzi, procedendo oltre in quella logica che ha guidato la Commissione, vuole che si traggano le ultime conseguenze dal principio da cui essa mosse, dovrebbe anch'egli sviluppare le ragioni del suo emendamento prima che qualunque degli altri emendamenti venga posto ai voti; ed altrettanto l'onorevole Massari potrebbe fare del suo. E soltanto dopo che la Camera sarà ampiamente illuminata delle ragioni che possono sostenere ciascuno di questi emendamenti, il presidente passerà a metterli a partito.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mellana ha la parola.

**MELLANA.** Io appoggio la proposta dell'onorevole Finzi, e checchè abbia detto in contrario l'onorevole presidente, credo debba avere la priorità.

Prima degli emendamenti vi sono i sistemi.

Qui sono di fronte due sistemi: quello in forza del quale si vuole diminuire l'importanza della legge, e quello per cui alla legge si vuol dare una maggiore rilevanza ed efficacia. Ora è d'uopo che innanzi tutto questi due sistemi siano svolti.

Nè vale il dire: se la Camera è d'avviso di non restringere la legge, non accoglierà gli emendamenti proposti. Ma se non sappiamo ancora le ragioni per le quali l'onorevole Finzi vuol dare alla legge una maggior estensione, io credo che non si potrebbe votare.

Dall'altro lato alcuni potrebbero votare la proposta del deputato Mancini od altri emendamenti, vedendo la legge ristretta, quando invece, se la medesima avesse forse tutta la sua ampliazione, forse non li accetterebbero.

Io quindi credo che avanti tutto debbano discutersi i due sistemi; dopo vedrà il signor presidente fra gli emendamenti proposti *hinc inde* a quali debba dare la precedenza.

**PRESIDENTE.** Non ho nessuna difficoltà a ciò, e quindi, se la Camera lo stima, per semplificare, io darei la parola successivamente a quelli che hanno un emendamento da proporre; dopo la discussione, seguirò l'ordine della votazione da me proposto.

Darò dunque la parola prima al deputato Massari, poi al deputato Finzi.

**MASSARI.** Se mi permette il signor presidente, mi pare che da tutti i lati della Camera si sia convinti sulla neces-

sità di dare la priorità all'emendamento dell'onorevole deputato Finzi.

*Voci.* No! no!

**MASSARI.** No! Io sono agli ordini della Camera, tanto più che non ho che due sole parole da dire. . .

**PRESIDENTE.** Parli!

**MASSARI.** . . e la Camera non si pentirà certo della gentilezza che m'avrà usata col concedermi la parola.

L'emendamento che ho proposto è motivato da due ragioni: una ragione d'equità ed una ragione di considerazione verso interessi di povera gente.

La ragione d'equità è la seguente.

Non credo che si possano equiparare in nessun modo gli impieghi retribuiti dallo Stato a quelli retribuiti dalle provincie e dai comuni.

Io credo che nell'epoca nella quale siamo, nella quale tanto e tanto si parla della necessità d'accordar libertà alle provincie ed ai comuni, col sanzionare questa clausola che ora si è proposta si viene a cadere in contraddizione flagrante con questo principio, poichè si viene a vincolare la libertà, a scemare le prerogative delle provincie e dei comuni.

Io non veggo con qual diritto si vada a dire alle provincie ed ai comuni: voi non potete scegliere il tale individuo che è riputato capace ed idoneo a sostenere quelle date funzioni provinciali e municipali, perchè esso è impiegato dello Stato.

Io credo che in queste faccende la miglior regola e la regola la più sicura sia sempre la libertà, e che per conseguenza bisogna lasciare alle provincie ed ai comuni la maggior latitudine possibile. Se l'impiegato li servirà male, sarà tanto peggio per loro; ci penseranno un'altra volta; e siccome la maggior parte di questi impieghi sono elettivi, vengono scelti o dai Consigli provinciali o dai Consigli comunali, così ne risulta che le provincie ed i comuni sono sempre in grado di riparare agli inconvenienti.

Questa è la prima ragione. La seconda ragione è motivata da considerazione verso quei disgraziati che sostengono certi miseri impieghi comunali. Si tratta di una retribuzione eccessivamente minima, e non veggo come la moralità venga ad essere lesa, quando si permetta ad uno (mi conceda la Camera di adoperare un'espressione che non è forse molto parlamentare), quando si permetta ad uno di questi poveri diavoli di poter anche coprire un altro impiego.

Io non abuso della pazienza della Camera; queste sono le ragioni per le quali io propongo la soppressione delle parole che si riferiscono agli impiegati delle provincie e dei comuni.

Quanto a ciò che concerne le Università libere, l'onorevole D'Ondes-Reggio mi ha prevenuto, e non ho nulla da aggiungere a quello che egli ha detto.

**FINZI.** Io fui molto lieto di trovarmi d'accordo coll'onorevole Mancini e colla più gran parte dei preopinanti nell'ammettere i principii direttivi che informano questa legge.

Anche l'onorevole Mancini nella premessa al suo discorso dichiarò che applaudiva al principio di moralità, al principio di pubblico interesse, vale a dire al vantaggio della cosa pubblica, che si vorrebbero tutelati e suffragati dalla presente legge, e malamente poteva prepararmi alle conclusioni cui egli volle arrivare.

Allora mi si fece più chiaro che nella legge vi aveva una imperfezione, vi aveva un vizio, vi aveva una lacuna, e mentre egli si raccomandava a questa lacuna e l'allargava per generalizzare un concetto che gli sembrava intravedere nella

mente di chi propose la legge, nel Ministero adunque e nella Commissione, trovava di poter concludere all'esenzione per le Università libere, ed a qualsiasi amministrazione garantita, sussidiata, riconosciuta dallo Stato, se pur gli è vero che volete permettere al pubblico funzionario d'intromettersi in altre cure che non siano quelle a lui affidate dallo Stato e per cui viene requisita l'opera sua.

Molto a ragione così considerava l'onorevole Mancini, e per questo io mi intesi portato a proporvi l'emendamento che testè vi annunciava, cioè che sia incompatibile coll'ufficio d'impiegato pubblico l'esercizio di liberali professioni. Infatti, o signori, quando mai il Governo riuscirà ad illuminarsi sulla compatibilità nel pubblico funzionario di date occupazioni estranee all'ingerenza sua negli uffici che gli affida, se nega a sè stesso la possibilità di rendersi conto della compatibilità di duplici impieghi, d'ingerenze da lui stesso conferite?

E si che l'impiegato investito d'un duplice ufficio appartiene per ispirito, per occupazioni, allo Stato cui egli consacra gli uffici propri; la moralità sua contribuisce e ritrae dalla moralità dello Stato, mentre le stesse condizioni non si verificano nell'esercente una libera professione, il quale viene nel tempo stesso chiamato ad adempiere a pubblici uffici e serve a privati interessi. Vi hanno tali contatti, tali attriti che stabiliscono delle evidenti confligenze fra le attribuzioni di un pubblico impiegato ed un esercente professione liberale; perciò, in grazia di quest'alto principio di moralità che vedrei compromesso, vorrei evitato un tanto screezio, un tanto sconcio. Ma v'ha di più. L'esercente una professione liberale, nei suoi rapporti così attivi nella partecipazione che egli prende agli interessi dei privati, può essere talvolta sovrappreso da preoccupazioni. . .

**CASTAGNOLA.** Domando la parola.

**FINZI.** . . che di troppo lo alienino da quell'ufficio che gli è confidato, può subire degli effetti di simpatia, può sentirsi vincolato da relazioni e da interessi, che finiscono a ledere la di lui indipendenza, creando dei reali pericoli, al buon andamento della cosa pubblica. Che lo Stato intenda di stabilire degli emolumenti convenienti, i quali assicurino una decente esistenza a tutti gl'impiegati nei rispettivi loro ranghi, questo io non soltanto lo approvo, ma intendo di volervi contribuire col mio voto ogni volta che di questa materia si tratterà in questo Parlamento; ma ben altro ne sarebbe la facoltà conferita all'impiegato pubblico, di darsi ad occupazioni le quali sono affatto estranee a quell'impiego, sotto pretesto d'insufficienza d'emolumento, e parmi dovrebbe egli diminuire di quella solerzia, di quell'attenzione e di quello studio con cui solamente potrà rispondere alle esigenze degli incarichi affidatigli.

In breve, o signori, pensiamo noi di continuare nelle *sinecure*, come dicono i Francesi? Io non lo credo. Noi vogliamo tutti quegli impieghi che sono richiesti, perchè la cosa pubblica proceda regolare, ordinata ed intelligente; noi non vogliamo degli oziosi parassiti. Se adunque ci proponiamo il solo severo adempimento di quanto necessita alla cosa pubblica, non mi pare che gran tempo avanzi a un pubblico funzionario per darsi ad altre occupazioni, le quali sarebbero soltanto accumulate in lui alla peggio per quelle istituzioni che noi gli raccomandiamo.

**PETRUCELLI.** Chiedo di parlare.

**FINZI.** Siamo giusti; compensiamo convenientemente gli impiegati dello Stato; ma esigiamo da loro tutta l'opera di cui sono capaci, esigiamo che si sposino agli interessi dello Stato con tutta l'intensità del loro spirito, esigiamo che si

facciano indipendenti da tutti gli interessi che sono stranieri al pubblico vantaggio.

Dopo di ciò mi gioverà riferirmene ad un esempio che mi è caro poter qui produrre dinanzi a quest'Assemblea. In Lombardia, provincia che ebbe a patire di tutto il danno di un governo straniero, non erano permessi nè cumuli d'impieghi, nè simultaneità di impiego ed esercizio di professione liberale: ebbene, sotto un Governo dal quale avremmo potuto aspettarci tale demoralizzazione sociale da farne scadere la più nobile generazione, noi ebbimo l'esempio della maggiore integrità, della maggiore solerzia, della più alta moralità nei pubblici funzionari.

Credo che questo esempio abbia qualche valore in confronto di tante altre provincie che ora compongono questa nostra diletta nazione, perchè, senza ch'esse possano dire di aver patito un giogo più demoralizzatore della Lombardia, esse non ponno del pari vantare pei loro funzionari tanto onore di moralità, d'integrità e di solerzia, quanto a quelli di Lombardia è generalmente riconosciuto. (*Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Il deputato Mazza ha facoltà di parlare; però, se, come relatore, volesse discorrere l'ultimo, darei prima la parola al deputato Capone.

**MAZZA, relatore.** Sì! sì! Parlerò dopo.

**PRESIDENTE.** Parli dunque il deputato Capone.

**CAPONE.** La Commissione, nello stabilire l'articolo 4, quale lo propone alla vostra approvazione, ha preso a guida tre criteri, guidati dai quali ha escluso od ha ammesso il cumulo degl'impieghi: l'instabilità, cioè, della sede dell'impiegato; l'occupazione materiale propria dell'impiego, tale da assorbire totalmente la capacità ed il tempo dell'individuo; terzo l'opposizione possibile che potesse trovarsi fra gli obblighi inerenti ai due impieghi che per avventura si volessero cumulare.

Partendo da questi canoni, ha la vostra Commissione escluso ogni cumulo possibile di quegl'impieghi, i quali non possano essere stabilmente esercitati nella stessa sede, per esempio i chirurghi ed i medici militari; è evidente che questa classe d'impiegati e di tutti gli altri di simil genere non possono assolutamente ammettersi ad alcun cumulo possibile. Ha poi escluso i cumuli per quegl'impieghi, la cui occupazione materiale assorbe tutta l'opera o tutto intero il tempo dell'individuo che ne fosse rivestito. Ed è in seguito di questa considerazione che la Commissione è stata obbligata di allargare ancora il progetto ministeriale ed estenderne le esclusioni anche a *qualunque siasi amministrazione semplicemente riconosciuta dallo Stato.*

Noi abbiamo nel nostro regno ben molte istituzioni, le quali, per la vastità delle loro amministrazioni, abbisognano di non piccolo numero d'impiegati che, dedicandovisi intieramente, bastano appena a compiere le incombenze loro affidate.

Or bene, quando, per esempio, si ammettesse che un ragioniere dell'ospedale maggiore di Milano potesse cumulare il suo officio con un altro impiego dello Stato, supponiamo della prefettura della stessa città, che tutti sanno quanto sia ingombra d'affari, domando io: è mai possibile credere che quel ragioniere possa simultaneamente servire all'ospedale maggiore ed alla prima prefettura delle provincie lombarde?

Ma questo caso nel regno d'Italia non è solo, nè è raro, chè vi abbonda straordinariamente questa classe di vaste amministrazioni, le quali per ciò soffrirebbero gli stessi inconvenienti.

Mi basta qui ricordare gl'*Incurabili* di Napoli ed il *Monte della Misericordia* della stessa città, istituzioni le quali nulla

ricevono gratuitamente dallo Stato, dal quale perciò non attingono che la sola riconoscenza legale. Però le loro amministrazioni sono di tale vastità e di tanta complicazione per la varietà dei servizi di pubblica beneficenza ai quali intendono, da emulare qualunque dicastero.

Ammetterete possibile che un impiegato addetto ad una di queste amministrazioni possa contemporaneamente essere pure impiegato dello Stato? Lo ammettereste quando vi constasse, per esempio, come di fatto consta, la coincidenza dei due orari, della contemporaneità e simultaneità che dovrebbe verificarsi nei due servizi? Io dico che quando voi avreste ammessa la possibilità di simili cumuli, avreste reso impossibile il servizio dello Stato e di quelle amministrazioni, alle quali questi impiegati si trovassero addetti.

Se tutto questo è vero, può vedere la Camera che il criterio adottato dalla Commissione è molto ragionevole ed assai giusto. Fondandoci quindi su questo criterio abbiamo avuto ragione di escludere i cumuli che ora gli emendamenti degli onorevoli Mancini e Massari ci vorrebbero fare ammettere.

Quanto poi al terzo criterio, l'incompatibilità dell'esercizio di due impieghi dipendenti da due amministrazioni, l'una spettante allo Stato e l'altra ad una società privata, è evidente agli occhi di tutti. Un impiegato che dipende da una amministrazione particolare e che nello stesso tempo ha un impiego dello Stato, in molte occorrenze dovrà necessariamente trovarsi nel caso di far prevalere l'interesse di una delle due amministrazioni a pregiudizio dell'altra.

Prendiamo, per esempio, un impiegato di una società di strade ferrate: in quante occasioni non s'imbatte egli nelle quali l'interesse dello Stato si trova in opposizione con quello della società alla quale contemporaneamente serve? In simili congiunture, chi sarebbe il posposto non occorre domandarlo. Ma poichè non solo la possibilità, ma la frequenza di tali collisioni son note a tutti, mi penso che qui mi basti solo accennarle perchè si abbia per pienamente dimostrata l'impossibilità di ammettere simili cumuli.

È quindi chiaro perchè la Commissione doveva aggiungere al progetto ministeriale anche la esclusione del cumulo cogli impieghi dipendenti dalle amministrazioni *garantite e sussidiate* dallo Stato.

Giustificata così la bontà dei tre criterii che han servito di norma alla vostra Commissione, mi è facile rispondere all'onorevole mio amico Massari circa gl'impieghi provinciali e comunali, ch'egli vorrebbe lasciar fuori del divieto della legge.

Comincio dal non negargli che, se la questione concernesse soltanto quei comuni microscopici, la cui amministrazione realmente non esige una lunga occupazione, la cosa correbbe altrimenti. Ma di questi non è il caso di parlarne, poichè gl'impieghi governativi di qualche considerazione non hanno sede certamente nei piccoli comuni, come non vi hanno neppur sede vaste amministrazioni di opere pie o di grandi società industriali. È per ciò manifesto che la possibilità dei cumuli presi in mira dal progetto di legge non può venire esaminata rispetto alle peculiari condizioni di certi comuni di campagna.

Ben diversamente però va la faccenda ove si ammetta possibile cumulare gl'impieghi comunali delle grandi città, dei grandi centri di popolazione, con quelli dello Stato.

Forsechè l'amministrazione della città di Torino domanda meno solerzia, meno cure, meno attività, meno intelligenza, meno opera di quello che richiegga qualunque amministrazione governativa? Forse quella della città di Napoli, di una

città di 600000 abitanti, può ricercare nell'impiegati suoi meno intensità di applicazione di quello che domanda qualunque dicastero dello Stato?

In tale condizione di cose tutti comprendono come la Commissione non potesse dipartirsi dalle norme tracciate dal secondo criterio da me esposto in principio, per cui doveva essere logica, come è stata, e comprendere nel divieto del cumulo anche gli impieghi comunali.

Degli impieghi provinciali non occorre qui neppure far motto, giacché quadrano anche più universalmente per essi le cose dette per quelli dei comuni.

Se non che non posso lasciar questo terreno senza notare che in verità non vedo nel trarre le conseguenze dai premessi principii nulla che somigli a quello sfregio, a quella offesa, alla dignità dell'impiegato che accennava l'onorevole Mancini.

Non comprendo quale sia l'offesa che si fa ad un impiegato quando, dimostrato materialmente impossibile il poter attendere ai due impieghi, gli si dica: scegliete chi volete servire.

Io ho sempre udito a dire che non si può servire ad un tempo a due padroni, e questo è propriamente il caso, perchè il tempo materialmente necessario al disimpegno di ciascuno dei due uffici assorbe tutta intera l'opera dell'individuo, quindi tornerebbe impossibile consentirgli un cumulo di occupazioni senza offesa della giustizia o dell'onestà.

Qui giunto, io non debbo dissimulare alla Camera che la Commissione si è divisa di opinioni circa alcuna applicazione del principio finora da me discusso. La minoranza accetterebbe di buon grado, ed io medesimo l'ho sostenuto nel seno della Commissione, l'emendamento limitato e circoscritto quale lo ha proposto l'onorevole D'Ondes-Reggio. E ne dico le ragioni.

**SALARIS.** Domando la parola.

**CAPONE.** Il motivo pel quale la minoranza della Commissione accetterebbe l'emendamento dell'onorevole D'Ondes-Reggio è il seguente: non si vuole punto dire che le amministrazioni delle Università libere non sieno esse stesse o provinciali o comunali; nulla di tutto ciò; ma soltanto che, trattandosi d'impieghi di pubblico insegnamento, i quali domandano relativamente poco tempo per il loro disimpegno, è evidente che, qualunque sia l'altro impiego che potesse già avere l'individuo al quale si affidasse un insegnamento in qualcuna di quelle Università, potrebbe facilmente compierne gli obblighi conciliandoli con facilità con quelli dell'altra carica.

In effetto, quale che questa si fosse, il suo titolare può sempre trovare nella settimana due o tre ore per dare le lezioni necessarie pel corso che gli è affidato nella Università libera; quindi bene sta, in questo caso, non ritenere incompatibili i due impieghi.

Oltre a queste considerazioni avviene un'altra gravissima, sulla quale invoco l'attenzione di tutta la Camera.

Se guardiamo oggidì ai luoghi dove esistono le nostre Università libere, le incontriamo precipuamente nell'Italia centrale e soprattutto nelle Marche, se non vado errato, e nell'Emilia. Or bene, il giorno nel quale noi avremo reso o impossibile o difficile di avere capacità riputate in queste Università, noi non avremo certamente reso un servizio all'Italia, ma lo renderemo invece unicamente al partito clericale ed alla reazione. La ragione mostrasi da sè.

Nell'Italia centrale, o signori, non vi è traccia di quell'insegnamento privato e individuale al quale le provincie napolitane debbono pur tanto; dimodochè, se per poco mettete un qualunque ostacolo all'incremento ed alla esistenza delle poche Università libere, voi avrete distrutto ogni insegnamento laico e civile, e non avrete più in quelle provincie d'Italia che il solo ed esclusivo insegnamento clericale; e questo non è lieve argomento, o signori, ma è questione del più alto interesse per l'avvenire della patria nostra.

In effetto, negate alle Università libere di Ferrara, di Macerata ed alle loro sorelle la possibilità di poter affidare alcuna cattedra a qualche capacità letteraria o scientifica che per avventura s'incontri fra gli impiegati governativi residenti in quelle città, e ditemi la eccessiva esclusività vostra a chi profiterrebbe. La tenuità delle rendite e quindi degli stipendi che pagar possono le Università libere d'Italia fa ad esse quasi impossibile l'attrarre nel proprio seno le eminenti notabilità nel sapere; e quindi, almeno per esse, è indispensabile declinare dall'inflessibilità del principio ed agevolarle permettendo il cumulo delle loro cattedre con altri impieghi dello Stato.

Per queste considerazioni la minoranza della Commissione voleva espunte dal progetto di legge le parole: *Università libere*, ed ora accetta l'emendamento D'Ondes-Reggio, nello stesso tempo che respinge tutte le altre proposte indirizzate a sopprimere le altre parti dell'articolo al quale si riferiscono.

Prima di finire mi permetta la Camera poche e brevi parole ancora intorno all'emendamento proposto dall'onorevole Finzi. Egli è chiaro, o signori, che questo emendamento si presenta sotto un certo aspetto di serietà, di gravità.

Se io per avventura potessi vedere l'insegnamento universitario prosperare in Italia come l'ho visto prosperare nelle moltissime Università germaniche, non esiterei forse ad aderire alla proposta Finzi; ma pur troppo le condizioni che noi facciamo oggi all'istruzione non sono certamente tali da permettere che una capacità si attenga esclusivamente, per esempio, al solo insegnamento di questa o di quella facoltà, qualora fosse chiamata in un'Università d'Italia, rinunciando ad ogni altro possibile impiego della sua capacità scientifica o letteraria. È quindi evidente che non possiamo spingere il principio che impedisce i cumuli alle sue ultime conseguenze.

Nè questo basta. Osservi l'onorevole Finzi, ed osservi la Camera che, se quell'emendamento potesse essere tradotto in atto, lungi dal vantaggiarne l'Italia, lungi dal vantaggiarne l'insegnamento, ne ritrarrebbero invece grave nocimento l'insegnamento e l'Italia.

Spiego la mia idea.

**LAZZARI.** Chiedo di parlare.

**CAPONE.** Innanzi tutto bisogna distinguere occupazione da occupazione. Egli è evidente che in una categoria d'impieghi la professione corrispondente a quella facoltà scientifica, alla quale questa data classe d'impieghi si riferisce, è assolutamente incompatibile coll'impiego dello Stato. Per esempio, sarebbe assolutamente assurdo supporre che un magistrato facesse contemporaneamente l'avvocato. Su questo credo tutti d'accordo coll'onorevole Finzi, e non è di questi cumuli che voglio parlare, ma vi sono altre specie di cumuli, soprattutto nell'insegnamento, che vanno rispettati.

**GADDA.** Chiedo di parlare.

**CAPONE.** Domando all'onorevole Finzi se non crede utile che all'insegnamento, per esempio, della medicina pratica si possa congiungere anche il suo esercizio. A me pare che

per questa specie d'insegnamento lo Stato non solo deve permettere l'esercizio pratico della facoltà ai professori, come lo permette già, ma dovrebbe aumentare gli stabilimenti clinici annessi alle Università, per renderlo più esteso e più proficuo all'insegnamento medesimo; e questo che dico circa l'istruzione non è limitato soltanto ai medici, ma si applica generalmente a tutte quelle facoltà le quali hanno bisogno di una particolare cognizione pratica, perchè se ne appari bene la dottrina dalla gioventù studiosa.

Per esempio, crede l'onorevole Finzi che sia preferibile un professore d'idraulica, il quale non abbia mai esercitato la professione d'ingegnere e di architetto, un professore, insomma, puramente teorico, ad altro che la teorica medesima ha studiata e verificata in un'infinità di casi offertigli nella lunga e laboriosa pratica della sua professione?

Ma pensa egli che un professore di geodesia potrebbe essere veramente buono e valente, se non fosse abituato al maneggio de' suoi strumenti nella vasta e variata campagna?

Quanto a me, opino che sarà sempre preferibile un professore il quale abbia studiato non solo i principii teorici e scientifici della sua facoltà, ma abbia ancora studiato nell'atto pratico l'applicazione e l'attuazione continua di essi.

Vi ha di più ancora. Non si avvede l'onorevole Finzi che, spingendo il suo principio all'assurdo, noi offenderemo il principio medesimo? Se noi guardiamo bene, troviamo varie leggi dello Stato che comandano certi cumuli di occupazioni.

Per esempio, non è l'organico giudiziario del regno d'Italia che impone ad uno stesso magistrato che sia del pari forte e valente giureconsulto, tanto per le materie civili, quanto per le materie penali?

Crede forse il preopinante che siano cose queste tanto simili tra loro che si possa assolutamente pretendere che un magistrato sia penalista egualmente che civilista?

Se noi abbiamo avuto un Romagnosi che seppe scrivere la *Genesi del diritto penale* e nello stesso tempo il famoso e celebre *Trattato della condotta delle acque*, creda pure che abbiamo avuto ben altri penalisti sommi, i quali non si sono mai occupati di diritto civile, nè sarebbero stati mai capaci di potersene occupare.

Non ostante questo, noi vediamo che la legge dell'organico giudiziario vuole, anzi impone questa specie di cumulo.

**MANDOJ-ALBANESE.** Chiedo di parlare.

**CAPONE.** Ciò posto, continuo nella mia inchiesta. Come va che, mentre la legge pretende che un magistrato sia nello stesso tempo buon teorico e profondamente versato nei principii del diritto penale e del diritto civile, che abbia con queste facoltà tanta familiarità da dover continuamente risalirne a' loro sommi principii e tradurli nelle applicazioni ai casi singoli che giorno per giorno gli vengono a mano, possa poi trovarsi tanto strano che questo stesso giureconsulto dasse un corso di diritto civile o di diritto penale in una Università? Da tutto ciò parmi seguire non solo che certi cumuli di occupazioni sono possibili, ma che queste d'ordinario tornano tra loro reciprocamente proficue; che quindi accogliere l'emendamento del deputato Finzi sarebbe dare in una dannosa esagerazione di un utile e giusto principio.

Senza che io mi dilunghi maggiormente in queste riflessioni, parmi che la Camera abbia potuto vedere le ragioni dalle quali fu mossa la Commissione nel formulare l'articolo quale le è sottoposto. Può quindi ella valutare le considerazioni, per le quali la minoranza voleva assolutamente escluse le *Università libere* dal primo articolo del progetto, del

pari che può valutare gl'imponenti motivi che indussero la Commissione medesima a convenire unanime su tutte le altre parti dell'articolo stesso.

**PRESIDENTE.** In deputato Sanguinetti ha la parola.

**SANGUINETTI.** Io aveva chiesta la parola per domandare uno schiarimento alla Commissione intorno all'interpretazione del primo articolo; ma giacchè la parola mi è accordata, dirò anche qualche cosa intorno agli emendamenti dell'onorevole Mancini e dell'onorevole D'Ondes-Reggio.

Innanzitutto domando alla Commissione che cosa intenda per *impiegati retribuiti*, ossia chieggo se la retribuzione si faccia consistere solamente nello stipendio o ben anche negli aggi e negli emolumenti che sono lucri annessi a certe cariche.

È necessario, onde togliere alla legge ogni equivoco, che questo sia chiarito; perocchè è cosa di fatto che, quanto meno nelle antiche provincie, abbiamo impieghi retribuiti parte con stipendio, parte con aggi. Le amministrazioni considerano nelle promozioni l'una cosa e l'altra come stipendio.

Così parimenti vi sono delle amministrazioni sussidiate dallo Stato, le quali danno dei lucri di otto, dieci mila franchi, i quali non hanno titolo di stipendio.

Quindi io domando alla Commissione se coll'epiteto di *retribuiti* siano anche colpiti i lucri di questo genere.

**MAZZA, relatore.** Rispondo a nome della Commissione all'onorevole preopinante che sotto la parola *retribuiti* debbesi naturalmente intendere qualunque maniera di retribuzione, consista essa in uno stipendio fisso, od in aggi che equivalgano allo stipendio, poichè la cosa è la stessa.

**SANGUINETTI.** Ringrazio il relatore degli schiarimenti dati.

L'onorevole Mancini, e così anche l'onorevole Massari, nel sostenere il loro emendamento, che sarebbe una restrizione del principio della legge, si fondavano essenzialmente sopra di queste ragioni.

Essi dicevano: siamo in momenti in cui vogliamo allargare quanto è possibile la libertà, in cui vogliamo restringere in quanto è possibile il potere dello Stato per quello che riguarda l'ingerenza in amministrazioni di comuni, di provincie e di privati.

A tale principio osta il progetto in discussione. Questa legge che cosa fa? Dà allo Stato un'ingerenza e nell'amministrazione dei comuni e nell'amministrazione delle provincie e nelle amministrazioni semplicemente private, per quanto riguarda la scelta e la nomina dei loro impiegati.

Io ammiro l'ingegno dell'onorevole Mancini e dell'onorevole Massari, ma parmi che in questa questione essi partano propriamente da un equivoco.

Il principio della legge non deriva da ciò ch'essi dicono, ossia da ciò che lo Stato voglia ingerirsi nelle amministrazioni a lui estranee quanto alla nomina dei loro impiegati; il principio della legge parte piuttosto da ciò che lo Stato vuol ottenere dai suoi impiegati tutta ed intera quell'opera che è richiesta dalla natura degl'impieghi che dà e dai bisogni del pubblico servizio.

Lo Stato dice a quelli che lo servono: voi siete mio impiegato, io vi do quanto occorre perchè possiate decorosamente vivere, quindi io ho e debbo avere il diritto, anzi il dovere di far sì che voi non siate distratto dalle vostre funzioni per desio di maggior lucro. Che cosa fa qui dunque lo Stato? Lo Stato vuole impedire l'ingordigia di quegli impiegati che io chiamerei *arpie burocratiche*, i quali sono d'oro pasciuti continuamente, e sempre di oro digiuni, i quali, benchè sap-

piano che non hanno che due braccia ed una testa sola, pure prenderebbero impieghi per dieci teste e venti braccia.

Resta così posto in evidenza che lo Stato non parte dal principio d'ingerirsi nelle amministrazioni che non hanno che fare con lui, ma che parte dal principio che vuole investigare quale sia, quale debba e possa essere la condotta dei suoi propri impiegati; quindi le accuse e le obiezioni dell'onorevole Mancini e dell'onorevole Massari per questa parte non sussistono.

Non ripeterò quello che già dissero altri oratori, che gli interessi di amministrazioni diverse da quella dello Stato possono venire in conflitto con quelli dello Stato, e che quindi non sarebbe e non potrebbe mai essere permesso al Governo di tollerare che identici impiegati servissero nell'una e nell'altra amministrazione; è cosa questa troppo evidente.

Così, per esempio, trattandosi di impiegati comunali e di impiegati di prefettura, potrebbe permettere il Governo che un impiegato di prefettura, il quale può vedere i rapporti confidenziali che vengono al prefetto intorno alla condotta di un sindaco, che questo impiegato fosse ad un tempo segretario di quel medesimo sindaco? Questo sarebbe uno sconcio.

Accenno qui uno di quegli inconvenienti che possono derivare; ma questi inconvenienti sono e possono essere molteplici, tanto più quando si tratta poi di società di vie ferrate ed altre, le quali possono aver interessi ben diversi da quelli dello Stato.

L'onorevole Mancini diceva ancora: ma con questa legge voi gittate, per dir così, un marchio d'incapacità sulla fronte dei vostri impiegati governativi; dite loro che essi in sostanza non sono abili, non sono buoni a servire in altra amministrazione, essi se ne terranno giustamente offesi, ed è questa una offesa che non dobbiamo fare, che non dobbiamo permettere.

Io dirò all'onorevole Mancini che lo Stato non dice a costoro: voi siete incapaci; lo Stato dice loro: voi siete e sarete capacissimi, ma tutta questa vostra capacità voi dovete adoperarla in vantaggio dello Stato, il quale vi paga per questo; quindi gli impiegati onesti non si sentiranno di ciò offesi; perchè, o signori, questa legge si fonda sopra un principio di moralità, ed ove vi fossero impiegati che si sentissero offesi da una legge la quale consacra un principio così solenne come questo, io direi a questi impiegati: abbandonate pure il servizio dello Stato, perchè siete indegni di servirlo. Già ha detto l'onorevole Capone che non è possibile servire due padroni. Io non ripeterò questa frase, che equivale ad una lunga discussione, ma dirò all'onorevole Mancini, il quale è pure un eccellente psicologo, che nessuno può ignorare quella massima che ci hanno insegnato nelle scuole, che dice: *pluribus intentus minor est ad singula sensus*, e che per quanto una persona possa essere d'ingegno elevato e possa essere amante, amatissima del lavoro, tuttavia la molteplicità delle occupazioni fa sì che difficilmente possa disimpegnarle tutte bene.

Veniva ancora l'onorevole Mancini a parlare di quelle società che sono sussidiate dallo Stato, e diceva: « ma, in sostanza, che ingerenza ha lo Stato in queste società? Egli dà un sussidio, il quale è fisso e determinato, non deve quindi occuparsi oltre di quello che facciano queste società. » Per questa parte io farò osservare all'onorevole Mancini che quando il suo emendamento fosse accettato e questo cumulo fosse permesso, si dovrebbe respingere tutta quanta la legge, poichè io troverei legge contraddittoria ed ingiusta quella che vietasse ad un impiegato di servire in due amministrazioni dipendenti ambedue dallo Stato, e poi permettesse ad un suo impiegato di servire per una parte un'amministrazione dello

Stato e per altra parte un'altra amministrazione da lui sussidiata.

Io domando all'onorevole Mancini: questo sussidio è o non è danaro dello Stato? Serve o non serve a pagare, almeno in parte, quell'impiegato dello Stato il quale presta l'opera sua all'amministrazione sussidiata? Non vi è dubbio che serve a pagarlo; quindi, se serve a pagarlo, se si ammettesse questo cumulo, allora io dovrei dire: non proibitenessun cumulo, ammetteteli tutti, che anzi vi sarebbe una ragione di più in favore del cumulo d'impieghi governativi, perchè, quando gli impiegati accumulati dipendono tutti e due dallo Stato, c'è ancora il mezzo di poter ottemperare e diminuire le cattive conseguenze del cumulo stesso, imperocchè sempre potrebbe il potere esecutivo diminuire il conferimento di più impieghi ad una sola persona od alleviarne le tristi conseguenze.

Verrò adesso all'emendamento più ristretto dell'onorevole D'Ondes-Reggio. Egli vuole esentate le Università libere. Secondo lui un professore potrebbe insegnare benissimo in un istituto dello Stato ed in una Università libera.

A questo riguardo io dico all'onorevole D'Ondes-Reggio che mi unirei al suo emendamento, quando la legge, nell'eccezione che porta all'articolo 2, non permettesse appunto ad un insegnante di cumulare due stipendi e due impieghi di professore. Finchè si tratta d'insegnare in due istituti, capisco che questo si possa permettere; ma quando questi impieghi andassero al di là di certi limiti, allora io dico che non è possibile che un professore possa servire in molti istituti e fare il proprio dovere.

Tutti quelli che si applicarono all'insegnamento sanno che per insegnare diligentemente ci vogliono delle fatiche, che bisogna preparare le lezioni, e non basta, per fare il proprio dovere, fare la lezione per percepire lo stipendio, ma conviene farla in modo che torni proficua agli allievi.

Quindi anche in questa parte ci vuole un certo limite negli impieghi, e quando, a mio avviso, l'articolo 2 provveda a questo bisogno, ciò mi basta.

È questa l'unica ragione per cui non accetto l'emendamento dell'onorevole D'Ondes-Reggio.

Ma vi sono poi altri motivi. Io desidero che si moltiplichino le Università libere, perchè la scienza è cosa di tal natura, che prende vita, incremento, sviluppo dalla lotta; e la lotta si fa veramente, quando sussistono delle Università libere che sono emule le une delle altre, quando i professori vanno a gara per trarre a loro gli alunni. Ma, come si ecciterebbe sì nobile emulazione, quando fosse lo stesso professore che insegnasse in due o tre Università, le quali si trovassero nella stessa città? Non sarebbe più possibile. Quindi si vede che si andrebbe contro lo stesso principio, il quale fa sì che propugniamo l'esistenza della libertà d'insegnamento.

E qui dirò all'onorevole Capone che questa proibizione non viene a danno dell'insegnamento, anzi viene a fortificarlo; perchè l'insegnamento si fortifica dalla lotta e dalla emulazione; lotta ed emulazione che non può crearsi se non quando i diversi istituti abbiano diversi e distinti professori, i quali gareggino nell'acquistar fama e celebrità all'istituto nel quale danno insegnamento.

È chiaro che quando voi ammettiate che lo stesso professore di medicina o di legge possa insegnare in diverse Università, in diversi istituti, allora questa concorrenza, questa lotta, che è la vita e l'anima della scienza, più non possa né prodursi, né mantenersi.

In ordine all'emendamento Finzi dirò che non posso accettarlo in tutta la sua estensione; anch'io convergo che vi

siano impiegati di tal natura ai quali si dovrebbe interdire l'esercizio di una professione. . .

**MANCINI.** Domando la parola.

**SANGUINETTI.** . . ma ve ne sono altri ai quali non solo non si dovrebbe interdire, ma anzi è desiderabile che la esercitino pel bene della scienza e della società; fra questi i professori di medicina. . .

**CASTELLANO.** Domando la parola.

**SANGUINETTI.** Sarebbe strano che per essere un Riberi od altro celebre chirurgo nominato professore universitario non potessi a lui ricorrere per un'operazione; questa sarebbe cosa assolutamente inammissibile, quindi si dovrebbero fare molte eccezioni all'emendamento Finzi. Ma appunto per questo, siccome sarebbe necessario uno studio e un lavoro che non è possibile compiere qui in pubblica discussione, io pregherei l'onorevole Finzi di ritirare la sua proposta.

Un'altra ragione me lo consiglia. L'onorevole Finzi ha conchiuso il suo discorso con un argomento di tal forza che io lo direi di una vera prepotenza logica. . .

*Voci.* Oh! oh!

**SANGUINETTI.** Noi dobbiamo apprezzare le leggi e le istituzioni, come dice il Vangelo, dai frutti; egli ha fatto il paragone dei frutti che portò nelle provincie meridionali il cumulo degli'impieghi e di quelli che in Lombardia portò il sistema da lui propugnato.

Io non voglio ridestare i discorsi che abbiamo udito in questo Parlamento da tutti i lati della Camera intorno alle immoralità amministrative delle provincie napoletane. . . (*Rumori*)

**MANCINI.** Chiedo di parlare.

**SANGUINETTI.** . . immoralità derivanti dal Governo borbonico, e che io attribuisco in parte al cumulo degli'impieghi.

Ora io vi diceva che quest'argomento è per me potentissimo, e basterebbe a farmi accettare la legge; ma, appunto perchè questo male dei cumuli è inveterato ed è ormai una cancrena, si può dire, di alcune provincie d'Italia, l'ammendamento Finzi presenterebbe, a mio modo di vedere, un rimedio troppo radicale; epperò io mi attengo al rimedio un po' più blando proposto dalla Commissione.

Quindi voto contro tutti gli emendamenti proposti, e quello dell'onorevole D'Ondes-Reggio, e quello dell'onorevole Finzi, e quello dell'onorevole Mancini, ed accetto la legge quale fu formulata dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Susani ha facoltà di parlare.

**SUSANI.** La maggioranza della Commissione è nella strettissima necessità di dire due sole parole. Nessuno, tranne l'onorevole D'Ondes-Reggio, mi pare, è venuto a sostenere tesi contraria al principio generale informativo della legge; ma poi l'onorevole Mancini ha cominciato ad allargare la breccia fatta dall'emendamento D'Ondes-Reggio, e finalmente l'onorevole Massari è montato all'assalto sulle mura aperte.

Io credo non sia mestieri che di una sola osservazione: coloro i quali credono all'opportunità del principio al quale s'informa la legge, respingano tutti gli ammendamenti i quali tendono a strappare pelo a pelo tutto ciò che è l'attivazione di quel principio.

Nel seno della Commissione la minoranza ha sostenuto, ed ha qui ripetuto che essa aderisce all'emendamento dell'onorevole D'Ondes-Reggio.

Permetta la Camera io dica come la minoranza è perfettamente logica, ma che nel tempo stesso dimostri dove essa intenda arrivare.

La minoranza della Commissione intende di proporre, se non erro, un emendamento all'articolo 2, per il quale si domanderà che sia permesso il cumulo di un impiego di pubblico insegnamento con un impiego qualsiasi, cioè che un magistrato, per esempio, possa essere professore nell'Università.

**GALLOZZI.** Chiedo di parlare.

**SUSANI.** La minoranza, secondo le sue ragioni, che io rispetto, ha fatto valere questa opinione. L'onorevole ministro si è opposto insieme alla maggioranza della Commissione.

Ora io prego la Camera di non permettere che si faccia qui una breccia a proposito delle Università libere, per la quale, come l'onorevole Massari è montato indirettamente all'assalto del principio stesso, così la minoranza monterebbe all'assalto di una delle garanzie le più desiderabili per il pubblico interesse.

L'onorevole Mancini ha poi fatto valere un ordine di considerazioni, le quali possono a prima vista affascinare così da trarre in errore chi consideri isolatamente l'articolo a proposito del quale furono fatte.

L'onorevole Mancini, da quell'abile oratore ch'egli è, venne ad esporre come, proibendo agli'impiegati di servire in certe speciali amministrazioni private, voi offendereste la loro dignità, e portereste insieme offesa all'interesse pubblico del complesso dello Stato, interesse il quale è di avere i consigli di quei funzionari addetti alle amministrazioni governative molte volte specialissime, i quali sono i più competenti a bene avviare certe imprese. L'onorevole Mancini ha specialmente citati per esempio i lavori delle miniere.

Io prego l'onorevole Mancini e la Camera a voler considerare che la legge ha l'articolo 8, nel quale è fatta un'eccezione per quegli uffici, i quali sono solamente retribuiti con medaglie di presenza. Ora tutte le volte che si tratti di approfittare delle specialissime condizioni di un tecnico, il quale possa giovare col valore delle sue cognizioni e delle sue idee, non coll'opera lungamente continuata, si retribuirà con medaglie di presenza. Quindi quelle considerazioni generali colle quali l'onorevole Mancini voleva gettare il discredito sopra la disposizione dell'articolo 1 cadono completamente.

Io dichiaro nuovamente, a nome della Commissione, che noi abbiamo bisogno di ridurre la pianta normale degli'impiegati, che noi possiamo ridurre questa pianta, avendo pochi impiegati ben pagati, i quali siano atti a dare il massimo di lavoro che da un uomo capace si possa ottenere; il massimo si ottiene in un modo solo, non si può ottenere per due valori da una stessa variabile. Qui, come in ogni altro caso, voi non potete conciliare due valori i quali diano egualmente un massimo.

Io vi prego per ultimo, o signori, e qui debbo parlare a nome della maggioranza, di considerare l'emendamento proposto dall'onorevole Finzi. Nel seno della Commissione si è discusso di quest'argomento; io stesso, venuto di Lombardia, dove fui testimone delle virtù di molti impiegati, le quali furono meritamente citate in questo recinto dall'onorevole preopinante, ho creduto di dover portare sopra di ciò la discussione.

L'onorevole ministro e la maggioranza della Commissione, pur riconoscendo ciò che vi era di buono nelle opinioni, le quali si formolerebbero in quell'emendamento, non vennero nell'avviso che fosse ora opportuno di applicarlo tal quale. La maggioranza della Commissione se ne rimette quindi, unicamente in parte, alla Camera; poichè è certo che all'adozione dell'emendamento, quale fu proposto, fanno danno

le obiezioni particolari mosse dall'onorevole deputato Capone. Ma qui non parlo più in nome della maggioranza, parlo in nome mio proprio, mi si permetta di osservare che mal si appose l'onorevole Sanguinetti, allorquando montando a cavallo di quelle due o tre argomentazioni colle quali giostrando credette d'aver infilzato tutto quanto l'emendamento del deputato Finzi, io credo che gli si sia rotta la lancia in mano prima di toccare al vivo dell'avversario.

In verità non credo che l'onorevole deputato Finzi ad altro tendesse che ad introdurre nella legge ciò che si praticava da gran tempo e con sommo pubblico vantaggio in Lombardia, dove non è mai venuto in mente a nessuno d'impedire che il professore della clinica all'Università, per esempio, andasse a dare consulti ovunque ne fosse richiesto.

In Lombardia non si è mai voluto impedire che possa sentirsi l'avviso degli uomini tecnici speciali, quantunque impiegati; ma non si è mai voluto, nè tollerato in quel paese che un impiegato dello Stato, un giudice, per esempio, facesse l'avvocato; non si è mai tollerato che un ingegnere in capo servisse al comune ed ai privati; e in questo senso io

appoggio la proposta dell'onorevole deputato Finzi, ben inteso che, lo ripeto, in questo senso l'appoggio lo do tutto in nome mio, imperocchè la maggioranza della Commissione, tuttochè riconosca l'importanza di ciò che fu esposto dall'onorevole deputato Capone, se ne rimette per questa questione interamente al beneplacito della Camera.

**PRESIDENTE.** Essendovi iscritti ancora quattordici oratori (*Rumori e voci: Misericordia!*), conviene rimandare a domani la discussione su quest'articolo.

Prego i signori deputati a trovarsi precisi ad un'ora.

La seduta è sciolta alle ore 5 e 3/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione sul progetto di legge concernente il cumulo d'impieghi, di pensioni e d'assegnamenti;

2° Discussione del progetto di legge relativo alla privativa dei sali e tabacchi.